

## CCXXIV.

## TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Omaggi — Ringraziamenti — Congedi — Presentazione di disegni di legge —* *Votazione a scrutinio segreto — Dopo osservazioni del ministro delle finanze, e dei senatori Vischi, presidente dell' Ufficio centrale, e Finali, presidente della Commissione di finanze, si rinvia allo scrutinio segreto l' articolo unico del disegno di legge: « Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma delle guardie di finanza in Genova (N. 706) — Discussione del disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed all' infanzia abbandonata » (N. 537) — È aperta la discussione generale; parla il senatore De Cristoforis — Intorno allo svolgimento dell' interpellanza del senatore Odescalchi, annunciata nella tornata del 5 dicembre, parlano il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno ed il senatore Odescalchi — Ripresa la discussione, parlano i senatori Manassei, Conti, Guala, relatore, Brusa, presidente dell' Ufficio centrale, De Cristoforis, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Dopo altre osservazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell' interno, si chiude la discussione generale — Si approva l' articolo 1, con emendamenti dei senatori Guala, relatore, e Cavasola, e dopo osservazioni dei senatori Di Prampero e De Cristoforis, e del Presidente del Consiglio, ministro dell' interno — Approvasi l' art. 2 con un' aggiunta del senatore Casana, e dopo discussione, alla quale prendono parte i senatori Casana, Manassei, Cavasola, De Cristoforis, Sormani-Moretti, Guala, relatore, Brusa, presidente dell' Ufficio centrale, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno — Senza discussione si approva l' art. 3 — Dopo osservazioni del senatore Manassei e del ministro di grazia, giustizia e dei culti, si approva l' art. 4 — Parlano sull' art. 5 i senatori Casana, Scialoja, Lucchini, Tassi, Guala, relatore, Brusa, presidente dell' Ufficio centrale, il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno, ed il ministro di grazia, giustizia e dei culti — L' art. 5 è approvato; senza discussione si approva l' art. 6 — Il seguito della discussione è rimandato alla successiva tornata — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno ed i ministri delle finanze, della guerra, del tesoro e di grazia e giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

**Elenco di omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell' elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il capitano Giuseppe Borredon, Napoli: *Realtà dell'essere. - L'essere e il non essere. - Tempo e spazio.*

Il signor Giulio Parise, Uruguay: *Assoluta necessità di creare colonie tropicali di riconcentramento coi nostri emigranti sparsi ed abbandonati.*

Il presidente del Consorzio per la difesa dell'emigrazione temporanea in Europa, Milano: *Resoconto del secondo Congresso dell'emigrazione temporanea* (Milano, 13 e 14 gennaio 1907).

Ing. Davide Bocci: *Leggi sulle bonifiche idrauliche dell'Agro romano.*

L'onor. sindaco di Firenze: *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1906* (vol. 1, 2, 3).

Il rettore della R. Università di Pavia: *Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1906-907.*

Il presidente della Commissione Reale per la riforma del Codice per la marina mercantile, Roma: *Atti di quella Commissione Reale* (volume II).

L'onor. ministro del tesoro, Roma: *Relazione del Direttore generale del Banco di Napoli sulla gestione 1906 del servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione dei risparmi degli emigrati.*

Il direttore generale della statistica, Roma: *Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile dell'anno 1905.*

L'onor. ministro dell'interno, Roma: *Relazione d'inchiesta sull'amministrazione comunale di Aderò (Catania).*

Il Comitato per le onoranze al prof. Caruso, Pisa: *Onoranze al prof. Girolamo Caruso nel 25° anno d'insegnamento universitario.*

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio:

1° *Notizie sugli impianti elettrici autorizzati nel 1906;*

2° *Notizie sulle condizioni dell'insegnamento industriale e commerciale in Italia ed in alcuni Stati esteri (Annuario del 1907).*

Il presidente della Deputazione provinciale di Reggio Emilia: *Atti e allegati di quel Consiglio provinciale per le sessioni dell'anno 1905-1906.*

L'onor. ministro delle finanze, Roma: *Relazioni sui servizi dell'amministrazione finanziaria per l'esercizio 1905-906.*

I presidenti delle Deputazioni provinciali di Catanzaro e di Rovigo: *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1906.*

Il direttore dell'officina di deposito e di pubblicazioni, Montevideo: *Annuario statistico della Repubblica orientale dell'Uruguay* (tomo I, anno 1904-1906).

Il presidente del R. Istituto d'incoraggiamento, Napoli: *Atti di quel R. Istituto d'incoraggiamento per l'anno 1906.*

Il colonnello Antonio Pezzini, Parma: *La questione religiosa. - Doveri e diritti del laicato.*

Il presidente della Reale Accademia delle scienze, Torino: *Memorie di quella Reale Accademia delle scienze* (serie II, tomo LVII).

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Rivista del servizio minerario nel 1906.*

Il dott. comm. Leonardo Ricciardi, Napoli: *Sulla riforma degli Istituti nautici.*

I presidenti delle Deputazioni provinciali di Avellino e di Novara: *Atti di quei Consigli provinciali per gli anni 1905 e 1906.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Napoli: *Atti del secondo congresso nazionale delle rappresentanze provinciali, 15-20 maggio 1905.*

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Debito pubblico ottomano, Costantinopoli: *Rapporto generale di quel Consiglio d'amministrazione sulla gestione delle decime e dei prestiti per l'esercizio 1906-907.*

L'onor. ministro dei lavori pubblici, Roma:

1° *Le concessioni di ferrovie all'industria privata* (vol. I, *Porto generale*; vol. II, *Monografie delle ferrovie concesse*);

2° *Derivazione ed usi di acque pubbliche* (parte I);

3° *Gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici* (parte III).

Il presidente della R. Accademia dei Lincei, Roma: *Atti di quella Regia Accademia per l'anno 1907* (vol. II, *Rendiconto dell'adunanza del 2 giugno 1907*).

Il comm. avv. R. De Vito, Roma:

1° *Il modo di determinare la quota d'usufrutto spettante al coniuge superstite nella successione « ab intestato » in concorso coi figli legittimi e naturali;*

2° *Momento giuridico per la determinazione del prezzo nella espropriazione per causa di pubblica utilità;*

3° *Il contratto di compra-vendita secondo gli statuti delle provincie romane.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Bologna: *Commemorazione del comm. avv. Diomede De Simonis.*

Il signor Carlo Zanò, Torino: *Riccardo Sineo e la proclamazione di Roma capitale d'Italia.*

Il signor Francesco Guardione, Palermo: *Maria Carolina d'Austria e la politica inglese nella Sicilia.*

Il presidente dell'istituto Casanova, Napoli: *Rendiconto dell'adunanza generale dei soci di quell'istituto (18 luglio 1907).*

Il signor Pietro Cancani, Napoli: *Verso l'accordo greco-rumeno.*

Il prof. Mario Mandalari, Roma:

1° *La libera docenza nella legislazione straniera;*

2° *Quindici lettere del conte Francesco De Aguirre di Salemi;*

3° *Notizia letteraria;*

4° *Il canto dell'amore in Calabria;*

5° *Elegorum qui supersunt liber singularis;*

6° *Angelo Majorana.*

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Siracusa: *Movimento commerciale della provincia di Siracusa dell'anno 1906.*

L'onor. ministro della marina, Roma: *Relazione sulle operazioni della leva di mare sui nati del 1885.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Pesaro e Urbino: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1906.*

L'onor. sindaco di Catania: *Guida ufficiale della seconda esposizione agricola siciliana (aprile-novembre 1907).*

L'onor. deputato prof. Giuseppe Majorana, Catania: *Il Credito e le Banche.*

L'onor. senatore dottor M. De Cristoforis, Milano: *La mente e l'anima di un eroe.*

L'onor. sindaco di Firenze: *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1907 (vol. I).*

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio: *Relazione preliminare sul programma dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle miniere della Sardegna.*

L'ing. M. E. Cannizzaro, Roma: *Ara Pacis Augustae.*

L'onor. senatore Morandi, Roma: *Le tasse scolastiche.*

Il prof. Giuseppe Mja, Padova: *L'insegna-*

*mento universitario della pediatria deve essere autonomo ed obbligatorio.*

Il signor Lamberto Loria, Firenze:

1° *Come è sorto il Museo di etnografia italiana in Firenze;*

2° *Callagirone - Cenni etnografici preceduti da uno scritto di Pasquale Villari.*

L'ing. Americo Raggi, Firenze:

1° *Le riserve d'acqua per l'irrigazione agricola;*

2° *Igiene edilizia;*

3° *Risanamento della città di Ascoli Piceno.*

L'onor. senatore Pasolini Zanelli, Roma (per incarico dell'autore signor G. Sabaliche):

1° *Civiltà latina in Dalmazia;*

2° *La Dalmazia nei commerci della Screnissima.*

Il presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova:

1° *Esposizione statistica dell'anno 1906 - Movimento operaio, ferroviario, marittimo - Opere straordinarie nel porto di Genova;*

2° *Elenco dei piroscafi che frequentarono il porto di Genova durante l'anno 1906.*

Il prof. Vincenzo Miceli, Palermo: *Il diritto di interpellanza, studio di diritto e di politica parlamentare.*

Il direttore della R. Scuola di applicazione degl'ingegneri di Roma: *Annuario di quella R. Scuola per l'anno scolastico 1907-908.*

L'avv. cav. Pasquale Panni, Napoli: *Emanuele Gianturco (parole pronunziate sul feretro il 12 novembre 1907).*

Il prof. dott. Giuseppe Dagranno, Parma: *Le basi del diritto e i sistemi di filosofia del diritto.*

Il presidente del Monte dei Paschi di Siena: *Rendiconto della gestione 1906 di quel Monte dei Paschi.*

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Le famiglie Bacci e Lanzara ringraziano il Senato per le onoranze rese ai compianti senatori loro congiunti.

#### Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Vaccai e Pisa domandano un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia. Se non si fanno opposizioni questi congedi s'intenderanno accordati.

## Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Stato degli impiegati civili;

Provvedimenti per la separazione del Policlinico Umberto I dall'amministrazione dell'istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma e per la sistemazione finanziaria dell'istituto medesimo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Votazione a scrutinio segreto delle modificazioni al regolamento interno del Senato».

Prego il signor senatore, segretario Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

## Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato non si oppone, invertiremo l'ordine del giorno; e procederemo alla discussione del disegno di legge, che ha per titolo: «Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova».

Discussione del progetto di legge: «Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova» (N. 706).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*. Legge:

## Articolo unico.

È autorizzata la spesa addizionale di lire sessantamila (lire 60,000) per la sistemazione gene-

rale del fabbricato detto «Malapaga» ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova.

La detta somma sarà portata in aumento allo stanziamento del capitolo 256 della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Questo progetto di legge fu approvato dall'altro ramo del Parlamento e fu presentato al Senato nella tornata del 6 luglio 1907. Se ne ebbe la relazione l'11 luglio; ma siccome il Senato aggiornò le sue sedute, così non poté essere discusso.

Intanto è avvenuto che il conto consuntivo del 1906-1907 è stato chiuso; e quindi, per le buone regole parlamentari e contabili occorre vi sia una modificazione all'ultima parte di questo articolo. Dove è detto che la somma di 60 mila lire pel fabbricato di Malapaga in Genova deve essere stanziata nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907, dovrà dirsi 1907-908; e invece del capitolo 256 dovrà indicarsi il capitolo 267.

In questo siamo d'accordo colla Commissione che riferì su questo progetto, ed anzi colgo questa occasione per ringraziare il senatore Borgatta che mi fece, per primo, rilevare la necessità di questa modificazione.

VISCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. A nome dell'Ufficio centrale accetto l'emendamento presentato dall'onorevole ministro delle finanze, e riconosco che esso, più che essere tale, è una semplice ed innocente correzione per mettere d'accordo il progetto di legge, che è alla nostra disamina, con la legge di contabilità. E così modificato il progetto di legge, rinnoviamo la preghiera al Senato di volerlo accogliere favorevolmente.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Credo di potere, a nome della Com-

missione di finanze, ringraziare il ministro di avere con questa semplice modificazione al progetto di legge, seguito le raccomandazioni da essa ripetutamente fatte in materia di bilanci, e intorno alla necessaria loro separazione; quindi non solo ringrazio, ma faccio plauso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo articolo unico il quale sarà nel suo secondo comma così corretto: « La detta somma sarà portata in aumento allo stanziamento del capitolo 267 della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 ». Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata » (N. 537-A).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge « Assistenza agli esposti e all'infanzia abbandonata ».

Domando al Presidente del Consiglio se accetta che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge. (V. *Stampato N. 537-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendo presente l'onor. Beltrani-Scalia, primo iscritto, ha facoltà di parlare il senatore De Cristoforis.

DE CRISTOFORIS. Quando presi in esame il progetto di legge presentato dall'onor. ministro Giolitti, mi sono accorto subito che una parte di quelle fondamentali disposizioni, di quelle argomentazioni gravi e profonde che io avevo svolte nella mia interpellanza intorno ai brefotrofi, mancavano, o per lo meno, non erano molto specificate.

Io non faccio discorsi perchè non è mia abitudine, non faccio dell'opposizione per fare dell'opposizione. Le mie considerazioni esprimono quanto da tutti gli uomini in fatto di brefo-

trofi ed assistenza ai neonati esposti si desidera da lungo tempo, e quanto è stato detto sia in manifestazioni pubbliche, sia in relazioni fatte dai direttori, che sono a conoscenza dei ministri presenti e passati. Io qui porto la voce della mia esperienza, esperienza che non è breve perchè non sono giovane, e quella dell'esperienza lunga dei direttori dei brefotrofi. Noi troviamo che tre punti essenziali dovevano essere inclusi in questo disegno di legge nella parte che riguarda i brefotrofi e l'assistenza degli esposti. Delle altre parti di questo disegno di legge io non mi occupo.

Tutta questa esperienza è suffragata da applicazioni pratiche introdotte da tempo in alcuni brefotrofi. Vi sono molti brefotrofi in Italia, l'ho già detto, i quali rimarranno fuori di questa legge che li lascia agire per proprio impulso benchè li avrebbe potuti richiamare al rispetto delle sue disposizioni. Il che prova che l'opera loro è opportuna, è giusta, è utile.

Ora parecchi di questi desiderati non li ho trovati nel disegno di legge, e mi pare di trovare una ragione di questa mancanza nel fatto che il disegno di legge è anteriore alla mia interpellanza, che è di una data abbastanza lontana.

Io non toccherò che tre punti principali. Primo, il ritorno alle sale di recezione. Chiunque abbia visto una sola sala di recezione, dice subito che esse non solo sono un anacronismo e sono in contraddizione con tutte le leggi igieniche e d'ordine, ma che devono assolutamente esser chiuse tutte, inquantochè non sono affidate a persone le quali abbiano la capacità e l'autorità di regolarle: generalmente sono affidate a donne le quali ricevono bambini e li dispensano a destra ed a sinistra, senza nessun criterio nè dello stato morboso che possono presentare le madri o i bambini, nè delle condizioni fisiche necessarie nella scelta di una nutrice più o meno robusta.

Questa è la prima parte nè, credo, si possa trovare alcuno che sostenga le sale di ricezione essere tollerabili ancora oggidi: esse devono essere assolutamente proibite e chiuse.

Io non posso che invitare coloro che non conoscono queste sale a visitarne una per capire subito come nella loro insufficienza, nel danno di cui sono colpa siano al disotto d'ogni immaginativa.

Il secondo desiderato fondamentale al quale non provvede il progetto di legge, è l'obbligo fatto alle madri di soffermarsi nei brefotrofi riconosciuti provinciali per dare il latte ai loro bambini almeno durante tre mesi, cioè fino a quando si possa essere sicuri che forme morbose o contagiose non esistono nè nella madre nè nel figliuolo e fino a quando questo abbia superate le prime difficoltà dell'allattamento. Ma questa sarebbe ancora la cosa minore, se tanto le nutrici quanto i bambini fossero sorvegliati dai medici condotti quando vengono spediti in campagna per l'allattamento.

E in questa ragionevolissima domanda si deve vedere anche la parte morale, alla quale io alludevo nella mia interpellanza. La madre, la quale potrebbe essere una ottima nutrice, abbandonando il suo figliuolo lo espone ad una morte certa, perchè là dove non v'è modo di avere un sufficiente numero di nutrici, ed è il caso di tutti i brefotrofi, certamente il bambino deve essere sostenuto con l'allattamento artificiale, che dà purtroppo una percentuale di mortalità che oltrepassa qualunque immaginazione, arrivando essa perfino al 90 e 95 per cento. Questo spettacolo di madri che abbandonano i loro figliuoli sapendo di lasciarli in condizioni miserrime e tali che assai difficilmente potranno sopportare l'allattamento artificiale o mercenario, deve assolutamente cessare. Ciò anche per la ragione dell'esperienza la quale ha dimostrato come più volte le madri, che si trattengono nei brefotrofi per due o tre mesi ad allattare la propria creatura, incominciano a prendervi affezione, sentono in esse svilupparsi il sentimento di maternità e finiscono spesso per riconoscere l'illegittimo e per portarselo a casa. È questa opera di risanamento morale tanto importante che non può essere disconosciuta, disconoscendosi l'obbligo per la madre di soffermarsi qualche tempo nel brefotrofo.

Ora questa seconda parte io non l'ho trovata nel progetto, epperò vorrei che l'onorevole ministro ve la comprendesse.

La terza parte riguarda i certificati che devono accompagnare la madre ed il bambino al brefotrofo. Questi certificati non sono soltanto diretti ad accertare le condizioni di salute, ma anche a dimostrare l'origine della madre e del figliuolo, e la condizione della famiglia ma-

terna. Per questa ragione è stato detto più volte che la presentazione di un fanciullo deve essere accompagnata dalla copia dell'atto di nascita che comprovi la paternità o la maternità e, meglio, tutte e due, agli effetti del domicilio di soccorso nella provincia. Altri certificati necessari sono quello municipale di povertà dei genitori, l'attestato del sanitario del brefotrofo o del medico condotto municipale o dell'ufficiale sanitario che comprovi che non esiste nella madre nè nel fanciullo una malattia trasmissibile.

Ora questa parte fondamentale, io vorrei sapere se l'onor. ministro intende di abbandonarla o se intende cercare di risolverla nella forma in cui io l'ho enunciata.

Ritengo che soltanto in questo modo potremo avere un progetto di legge sull'assistenza degli esposti e sui brefotrofi che soddisfi la società non solo, ma anche la scienza e l'indirizzo morale della popolazione al quale deve mirare qualunque disposto di legge.

In mezzo a tanti, citerò un brutto esempio: un esempio sbalorditivo. Bologna, che avendo quell'indirizzo dei brefotrofi che io dissi fuori legge, obbligava le madri a rimanere tre mesi nell'istituto per l'allattamento dei fanciulli, ha dovuto sottostare ad una causa giuridica la quale durò parecchio tempo, ed il brefotrofo fu obbligato, tra spese e indennità alla famiglia della nutrice, a sborsare 30 o 35,000 lire fra spese e indennità. Se fosse andato innanzi con quel sistema avrebbe dovuto pagare indennità colossali a tutte le madri che esponevano bambini, ed il suo patrimonio sarebbe stato completamente distrutto in poco tempo.

Naturalmente il brefotrofo di Bologna si vide obbligato di ritornare all'allattamento artificiale. Chiamò tutte le alte competenze dell'Ateneo bolognese, impiantò un allattamento artificiale che nulla lasciava a desiderare dal lato igienico: e quale fu il risultato? La mortalità che era dal 20 al 25 per cento immediatamente, in tre mesi, ascese a 90 e 92 per cento. (*Commenti*).

Questo il risultato dolorosissimo, commentato dalla stampa, dalle autorità, da manifestazioni pubbliche: e il brefotrofo ritornò al primitivo saggio indirizzo di trattenere, con compenso adeguato, le madri illegittime per un dato tempo a scopo di allattamento. Subito la mortalità

ritornò al *minimum* antecedente, cioè al 15 o al 20 per cento.

E siccome anche negli avvenimenti più seri vi è la parte comica, così accadde che l'appaltatore delle casse mortuarie, veduto diminuire il suo guadagno così rapidamente, andò al brefotrofo a domandare se non vi era più quel medico che uccideva tanti bambini (*Commenti*).

Questo esempio io doveva accennare perchè dimostra chiaramente la posizione nella quale si trovano i brefotrofi, e la necessità assoluta che l'allattamento artificiale sia abbandonato, e che le nutrici siano corrispondenti per numero ai neonati, e che quando queste nutrici non si possano trovare, le madri siano obbligate per tre mesi a fermarsi nel brefotrofo.

Non aggiungo altre parole perchè crederei di annoiare il Senato. Sentirò volentieri dall'onor. ministro se questi tre punti sui quali mi sono soffermato, sono da lui inclusi nella legge. Mi permetterò nella discussione degli articoli di proporre emendamenti che rispondano più praticamente a questi concetti mancanti nella legge in esame.

#### Per l'interpellanza del senatore Odescalchi.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Io mi permetto di domandare all'onorevole Presidente del Consiglio se e quando intenda rispondere alla mia interpellanza già annunciata, sul modo come si vorrà provvedere, per metter fine alle invasioni continue, che sotto il pretesto dei diritti civili, accadono nella provincia romana.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'argomento veramente interrompe un po' la discussione, ma non ho difficoltà di rispondere al senatore Odescalchi, che, siccome vi è davanti al Senato un disegno di legge che riguarda gli usi civili, la discussione di quel disegno sarà la sede opportuna per lo svolgimento della sua interpellanza.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Ringrazio il presidente del

Consiglio ed accetto la sua proposta, ma non nascondo che avrei desiderato la sollecita discussione della legge definitiva, mentre ora approveremo una legge di carattere provvisorio, che arrecherà un bene effimero.

Raccomando perciò di risolvere la questione al più presto affrettando la presentazione della legge definitiva.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che l'interpellanza del senatore Odescalchi sarà svolta quando si discuterà il progetto sugli usi civili.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge sugli esposti e sulla infanzia abbandonata. Ha facoltà di parlare il senatore Manassei.

MANASSEI. La legge che ci sta dinanzi è una legge organica che ha vasti rapporti etici e morali, e che meriterebbe ancora lungo studio e larghe modificazioni, però è certo che vi sono bisogni impellenti a cui è necessario provvedere.

Ho avuto occasione di far qualche studio sui brefotrofi della mia provincia. Incaricato di fare un regolamento generale per i nostri sette brefotrofi, assunsi questo incarico e così ebbi occasione di delibare questa materia.

Questa legge ha due parti: la parte disciplinare e quella amministrativa. Per quanto riguarda la parte disciplinare, mi pare che le linee generali ed i concetti della legge siano commendevoli, soltanto qualche osservazione si può fare intorno ai dettagli ed ai particolari e chiedere schiarimenti intorno a qualche dubbio. Insomma la parte disciplinare riguarda l'accettazione, il mantenimento e l'educazione degli esposti, ma il cardine è sicuramente quella norma che regola le accettazioni. Le accettazioni credo che si possano fare ed effettivamente si fanno con tre sistemi diversi; accettazione anonima, quella accettazione che è stata estesa finora in Italia mediante la ruota. Abbiamo poi l'accettazione a responsabilità del presentatore ed è un secondo sistema. Abbiamo poi la presentazione a responsabilità diretta e assoluta della madre, quando debba fare la domanda.

Avrei desiderato che nella relazione ministeriale, che del resto è diligentissima, ci fosse

stata anche qualche notizia intorno all'esistenza della ruota in alcune provincie; non si sa bene quanto è estesa l'abolizione di questo strumento e quanto non è estesa.

Noi nell'Umbria l'abolimmo e passammo al secondo sistema di accettazione, cioè l'accettazione a responsabilità del presentatore. In questo disegno di legge è abbandonato naturalmente il primo sistema di accettazione. In esso si propone un sistema che partecipa del secondo e del terzo, perchè abbiamo da una parte alcune disposizioni che riguardano la ricerca, sia pure amministrativa, della madre, dall'altra abbiamo l'incarico agli ufficiali del brefotrofo d'investigare allo scopo di sapere, per quanto si può, l'origine del bambino.

Ora a me parrebbe che invece di questo sistema misto si dovesse piuttosto adottare un sistema netto. Bisognerebbe perciò vedere se l'uno o l'altro conviene meglio per adottarne uno, perchè quando noi chiediamo la domanda diretta della madre e l'obblighiamo a sottoporsi anche ad una visita medica per vedere che non sia affetta da male attaccaticcio andiamo anche più in là di quello che domanderemo se chiedessimo la domanda diretta della madre.

Ma rifletto che questa legge è stata, da persone competentissime, cioè da una Commissione Reale, dalla Commissione di pubblica beneficenza e poi dalla nostra Commissione senatoriale, esaminata e studiata e questi studi mi tranquillizzano in parte intorno alla buona scelta del sistema; quindi per questa parte mi riservo di fare qualche osservazione quando si procederà alla discussione degli articoli.

Passiamo alla parte amministrativa e finanziaria della legge. Per esser breve questa parte della legge indica quali sono i cespiti da cui questa assistenza degli esposti dovrà trarre i mezzi. Ora mi pare che sia detto nel progetto di legge, che in primo luogo si abbia a profitare delle istituzioni caritatevoli, in secondo luogo che si debba ricorrere alle istituzioni elemosiniere e prendere, se non erro, un quarto delle rendite di queste istituzioni; finalmente poi è a carico dei comuni il provvedere, ed io approvo molto che la direzione di questo servizio importantissimo sia affidato ai comuni che possono meglio sorvegliarlo. Ma quando i comuni non avessero mezzi sufficienti si dice: « i

comuni si rivarranno sopra i dotalizi, fino all'esaurimento intero delle loro rendite, e questa proposta del Ministero che chiama i dotalizi a supplire nel caso di mancanza, è un mezzo sussidiario per mantenere questa istituzione, e fin da ora dico che questo articolo, dentro questi limiti, son disposto a votarlo. Ma la Commissione è andata più in là; ha modificato l'articolo 19 ed ha detto: tutti i dotalizi saranno di pieno diritto concentrati e consegnati alle Congregazioni di carità le quali fin d'adesso, anche senza aver bisogno di adoperare questi fondi, entrano in possesso di queste rendite.

Ora io dico che questo è un provvedimento non necessario, è un provvedimento, lasciatemelo dire, ultroneo. Perchè vogliamo fare una legge a due faccie come Giano, una per provvedere all'assistenza dei bambini e l'altra per abolire interamente i dotalizi?

Io credo che i dotalizi debbono vivere, finchè è possibile, rispettati, come tutte le altre opere di beneficenza a cui non è mancato il fine. E che il fine ai dotalizi non sia mancato è tanto vero che la giurisprudenza giudiziaria e consultiva sulla legge del 1890, ha sempre dichiarato e stabilito che non si possano invertire i dotalizi, perchè il loro fine non è mancato.

E qui pregherei il Senato a studiare un poco la psicologia di questi dotalizi, permettetemi di chiamarla così, e il loro fine.

Il fine in qualche modo apparente è quello di spinger le giovani al matrimonio ed in sostanza di accrescere la popolazione, ma io credo che un altro sia il fine vero. Questo sarà un effetto, ma non è lo scopo che generalmente vagheggiano gli istitutori di queste Opere pie. Essi si propongono piuttosto un fine morale, che è quello di ottenere che le fanciulle si mantengano costumate appunto per meritare questo premio. Si dice: ma questo non lo faranno; mentre lo faranno anche contro loro voglia, perchè ci sono persone interessate, e numerosissime che le sorvegliano.

Io dico dunque che questi dotalizi sono niente altro che un vero istituto preventivo per impedire o diminuire quei danni che oggi lamentiamo e trattandosi di male sociale è sempre vero che giova reprimere e riparare, ma giova più il prevenire.

Potrei aggiungere qualche altra cosa ancora, e cioè che i dotalizi sono 3035; dal 1881 in poi



si sono accresciuti di 106, e questo prova che non è una istituzione condannata e abbandonata dalla pubblica opinione, tutt'altro.

Aggiungerò anche un'altra considerazione. Questi dotalizi in fondo, sono, si può dire, l'unica o quasi unica Opera pia e forma di assistenza che giova ai piccoli comuni. Nelle grandi città e nei grandi centri non si risentono e non si apprezzano molto i vantaggi di questi istituti.

Non è così nei piccoli paesi, nei comuni rurali, in cui molte famiglie povere contano sopra le probabilità del conferimento di quelle doti. Un'altra considerazione aggiungerò: ed è questa. Sopra 8269 comuni, ve ne sono 2240, com'è indicato nella relazione ministeriale, che già hanno provveduto al servizio degli esposti. E perchè volete, in questi 2240 comuni che non vi chiedono niente, per provvedere a questo servizio, sopprimere con danno di molte famiglie povere un istituto che giova loro?

Anche per questa ragione io prego il Senato a ben riflettere prima di deliberare quella ghiottina di tutti i dotalizi d'Italia che è l'articolo 19. Io dico francamente: la soppressione intera dei dotalizi senza necessità, senza un bisogno urgente, mi pare l'operazione di quel proprietario di casa che ha un torrente il quale gli minaccia la casa e, volendo provvedere, disfa il tetto per prendere il legname e farne una palizzata di protezione. Non ho altro da dire.

CONTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CONTI. Sarò brevissimo e più per fare una dichiarazione che per il resto. Mi unisco prima di tutto alle domande fatte dal nostro collega De Cristoforis; poi tengo a dichiarare che sono così sorpreso di veder finalmente una questione simile tracciata dal Parlamento, che io, qualunque sia la legge, pur di averla, la voterò anche come sta, pur riconoscendo che presenta moltissime lacune. Poi, impressionatissimo della grave mortalità che esiste fra i bambini dalla nascita ad un anno, mortalità che sale alla cifra di 260, 270 mila, io credo che una disposizione di questa legge dovrebbe provvedere a che non fosse permesso a nessuna balia d'allattare, se non è munita del certificato del medico il quale approvi e che ne ha tutta la responsabilità. Ed ho finito.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole senatore De Cristoforis, che ha sollevato le questioni più gravi intorno a questo disegno di legge, parte dall'idea di poter giungere d'un tratto ad un sistema perfetto.

Io riconosco che la migliore soluzione sarebbe questa, e cioè che le madri invece di abbandonare i loro figli e di consegnarli al brefotroffio, come ammette questo disegno di legge, li ritirassero presso di sé e li allattassero per tre mesi, come desidera l'onorevole De Cristoforis. Non nego adunque che l'assistenza personale della madre, l'allattamento diretto, sarebbe il sistema migliore; ma pongo quest'altro quesito: è possibile oggi in Italia da un sistema che si può dire barbaro, passare direttamente a siffatta perfezione? L'onorevole De Cristoforis sa che vi sono provincie dove vige ancora il sistema della ruota.

Io non sono in grado di rispondere al quesito proposto dall'onor. Manassei circa il loro numero, ma il fatto è che esiste ancora questo sistema.

Il senatore De Cristoforis ed il Senato non dimentichino che allorchè proponevasi l'abolizione della ruota, ebbe a manifestarsi una grande riluttanza all'adozione di tale provvedimento, pel timore di accrescere enormemente il numero degl'infanticidi. Ora, se noi volessimo immediatamente giungere al risultato, che si debba negare assistenza al bambino, se la madre non si presenti ella stessa al brefotroffio, e non l'allatti per tre mesi, credo che andremmo incontro a conseguenze, che è difficile prevedere.

Io spero che col progresso della civiltà a ciò si debba addivenire, e forse in qualche provincia, molto progredita, questa questione umanitaria si potrebbe anche subito affrontare. Ma io non assumerei la responsabilità di adottare questo sistema immediatamente per tutta l'Italia. E poi noti il senatore De Cristoforis, chi manterrebbe queste madri? Abbiamo noi i mezzi di provvedere al mantenimento oltre che dei bambini, anche delle madri? E se la madre non ha mezzi di sussistenza, se non trova lavoro nel luogo dove il brefotroffio ha sede, se

ella vive del lavoro di campagna, e dovrebbe trasportarsi altrove per allattare il suo bambino, chi le darà da vivere? Io credo, ripeto, che noi andremo incontro a serie conseguenze, se volessimo d'un tratto giungere alla perfezione, mentre noi muovendo purtroppo da un sistema, per dir così, semibarbaro, dobbiamo contentarci di progredire gradatamente.

In armonia al suo desiderio, di volere cioè che la madre resti lì ed allatti il suo bambino, il senatore De Cristoforis propone che si sopprimano le sale di ricezione, e che quindi non si accettino bambini, se non si rechi la madre a presentarli. Ma allora come si provvederebbe ai bambini abbandonati? Anche in Roma gli uffici di P. S. ogni tanto trovano dei bambini abbandonati, che non si sa a chi appartengono. Evidentemente la sala di ricezione per loro è indispensabile.

Il senatore De Cristoforis, oltre alla presentazione della madre, vorrebbe pure l'esibizione di una serie di documenti: la copia dell'atto di nascita, l'accertamento del domicilio di soccorso della madre, il certificato di povertà della medesima, il certificato sanitario che provi, che nè la madre, nè il bambino abbiano malattie infettive. Tutto questo si connette al sistema da lui escogitato, e cioè di non accettare bambini, se la madre non li presenti e non rimanga ella stessa ad allattarli, per un certo tempo. Ma, ripeto ancora una volta, ritengo che sarebbe pericoloso volere d'un tratto giungere a queste conseguenze, perchè noi andremo incontro con grande probabilità al pericolo dell'aumento degli infanticidi, che già si opponeva all'abolizione della ruota, se in provincie dove questa esiste ancora, invece di sostituirvi la sala di ricezione, con tutte le garanzie sanitarie e morali che il presente disegno di legge stabilisce, noi volessimo ricorrere senz'altro a quel sistema, che il senatore De Cristoforis propugna, e che sarebbe certo il più perfetto.

Quindi pregherei il senatore De Cristoforis di consentire che si proceda oltre nell'esame di questo disegno di legge; se vi sarà qualche modificazione d'ordine secondario da introdurre, sarò lieto di accettarla; ma cambiare interamente il sistema della legge, oltre all'essere pericoloso, impedirebbe forse che una legge si faccia, mentre, come osservò il senatore

Conti, è una necessità assoluta il disciplinare un po' questa materia. Infatti la legge, che noi stiamo discutendo, non provvede soltanto alla questione degli esposti, ma anche a tutta l'infanzia materialmente o moralmente abbandonata: ai figli dei detenuti, ai bambini che sono maltrattati dai loro genitori, ai figli di persone notoriamente di cattiva condotta, ecc.; provvede, insomma, ad una serie di casi pietosissimi, che sono al di fuori, ed al di là, della semplice questione degli esposti.

Il senatore Manassei si è occupato anch'egli in primo luogo della questione circa il sistema di accettazione. Egli ha osservato che vi è il sistema anonimo, che corrisponde all'antica ruota, e questo viene completamente soppresso dal presente disegno di legge. Vi è poi il sistema della responsabilità del presentatore e della madre. Il progetto di legge in discussione non adotta esplicitamente alcuno di questi due sistemi, ma procura il più che sia possibile, che sia la madre a presentare il bambino; e quando ciò non potesse verificarsi, si adatta alla responsabilità del presentatore, responsabilità, cui non si può sfuggire tutte le volte che la madre non è conosciuta.

Egli si è riservato nella discussione degli articoli di proporre alcuni emendamenti al disegno di legge in esame, ed io sarò lieto di ogni perfezionamento che in esso si potrà introdurre, perchè nessuno può pretendere in una materia così vasta, e che per la prima volta viene a far parte della nostra legislazione, di avere raggiunta la perfezione.

Quanto alla parte finanziaria il senatore Manassei ha portato la sua osservazione sull'articolo 19, nel quale il sistema proposto dal Ministero è un po' meno radicale di quello che propone la Commissione. Io proporrei di attendere che venga in discussione l'art. 19, per vedere se, e per quanto, la Commissione credesse di accettare i concetti cui s'ispira il senatore Manassei. Il quale del resto non può disconoscere che, come regola generale, la forma di beneficenza dotale è una delle meno importanti, e difatti v'è una tendenza in molti luoghi a sopprimerla. Egli ha osservato che questa beneficenza, se non nelle grandi città, ha importanza nei comuni rurali. Ora io lo prego di considerare che le somme maggiori erogate sotto questa forma di beneficenza si hanno ap-

punto nelle grandi città, dove l'utilità è minore. Ma, ripeto, su questo punto speciale attenderò di conoscere gli intendimenti della Commissione, perchè il Ministero si era limitato, nel progetto da esso presentato, ad ammettere la trasformazione delle doti, là dove fosse necessario per procurare i mezzi finanziari al comune. La proposta della Commissione andrebbe più in là, e sopprimerebbe completamente questa forma di beneficenza. Ma su questo punto speciale potremo, ripeto, discutere quando verrà in esame l'articolo 19.

Spero che il Senato vorrà condividere l'opinione del Governo, che del resto è quella espressa da tutti i senatori che hanno fin qui parlato, e cioè che questo disegno di legge è una vera necessità per provvedere a casi pietosissimi, e per migliorare in primo luogo il sistema dell'assistenza degli esposti, essendovi presentemente nella nostra legislazione una lacuna completa per tutto quello che riguarda l'assistenza dell'infanzia abbandonata.

GUALA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA, *relatore*. L'onor. senatore Manassei desiderava di sapere quante sono le ruote che ancora funzionano nel Regno. Secondo l'ultima statistica, che ancora non è uscita in pubblico, ma che io ho potuto avere per gentilezza della Direzione generale della statistica, le ruote esistenti in tutto il Regno sono 462.

Molte altre notizie la Direzione generale della statistica, e interessantissime, mi ha comunicato, le quali verranno certo in pubblico fra poco.

Io suppongo, che l'onor. Manassei abbia desiderato di conoscere questa cifra non per una semplice curiosità; ma probabilmente ha voluto sapere quante sono le ruote nel Regno per vedere se realmente si verifica ciò che nella relazione è detto, che cioè sono maggiori le esposizioni fuori della ruota nei luoghi dove questa esiste, ed infatti da quelle statistiche, risulta che le esposizioni in luoghi pubblici come sulla porta del comune, sulla porta di casa del segretario comunale, sull'entrata della chiesa avvengono anche in quei luoghi dove esiste la ruota, circostanza che parmi deve animare il Senato a venire alla soppressione definitiva delle ruote, senza timore che ciò possa produrre un aumento d'infanticidii, di aborti procurati, ecc.

L'onor. senatore Manassei si è rivolto specialmente contro la Commissione a proposito della soppressione proposta dei dotalizi. Se le considerazioni che l'Ufficio centrale ha consegnato nella sua relazione non hanno persuaso l'onorevole Manassei dell'opportunità di questo ordinamento, io certamente non mi lusingo di potergli far cambiare opinione con le mie parole; però è una strana forma di beneficenza questa che nella massima parte dei casi si esercita per sorte! Infatti se ci sono 8 o 10 ragazze in un comune, che nel corso dell'anno prendono marito e che concorrono alla dote, non è che una o due di esse che l'ottiene ed è la sorte che decide a chi spetta. Ora questo in verità è curioso.

L'onorevole Manassei forse obietta, l'argomento è antichissimo, che vanno rispettate le disposizioni testamentarie, la volontà dei fondatori; ma chi lo nega? Chi può affermare però che se i fondatori di queste istituzioni, che veramente non rispondono più alle condizioni della società attuale, chi può affermare che se oggi fossero vivi quei benemeriti fondatori, se potessero alzare la testa dall'avello non ci direbbero essi stessi: cambiate questa destinazione? io l'avevo fatta così perchè ai tempi miei era necessario aumentare la classe degli agricoltori, perchè credevo che la popolazione fosse insufficiente, ma oggi che voi avete una emigrazione spaventosa, volete ancora favorire artatamente la contrattazione di matrimoni e così l'aumento di popolazione? (*Commenti*).

Del resto è un'opinione; noi abbiamo questa e possiamo sbagliare, ma in fondo io domando: c'è confronto tra il vantaggio che può venire alla società dall'applicare le rendite delle doti alla redenzione di alcuni di questi sciagurati giovanetti abbandonati da tristi parenti che ci infestano le strade delle città, che li vediamo dormire negli antiporti accovacciati e che dal furtarello si avviano al delitto, e per togliere la dote a una ragazza che se non è per la sorte è talvolta per la sua procacità che l'ha ottenuta? Le cose in sostanza sono così.

Ora un ultimo argomento. Io forse adopererò un'espressione un po' dura, ma io dico che i beni della terra appartengono ai vivi e non ai morti.

In ordine alle cose molto gravi dette dal-

l'onorevole senatore De Cristoforis, ha risposto così trionfalmente l'onorevole presidente del Consiglio che io crederei inutile di aggiungere altro; solamente pregherei l'onorevole De Cristoforis di aderire tanto più facilmente alla proposta del Presidente del Consiglio inquantochè abbiamo alcune provincie nelle quali finora non c'è nè brefotroffio nè altro istituto consimile, quindi dobbiamo per ora procedere con molta cautela ad istituire forzatamente ed immediatamente dei brefotroffi ove si faccia il ricevimento dei bambini con tutte le forme volute.

Ci sono delle provincie in cui mano a mano che si porta il bambino al comune, il comune pensa a darlo a balia. Queste provincie si vanno riducendo, ed ora credo che non ve ne siano più che un paio o tre, ma certamente questa di stabilire immediatamente dei brefotroffi è una cosa che non si può fare in un giorno con provvedimento legislativo.

Dopo tutto questo io non dubito che il Senato vorrà approvare la legge; certamente il nostro Ufficio centrale non si illude già che con questa legge si possa immediatamente cambiare lo stato delle cose e specialmente per la parte seconda della legge che è una vera innovazione, cioè quella dell'assistenza dell'infanzia abbandonata. Noi crediamo che in questo il Governo ci renda un vero servizio; è un primo passo che si fa su questa materia, e toglie, quanto meno, un ostacolo, che purtroppo esisteva oggi, anche alle persone le quali animate da spirito di carità, volevano provvedere a interessarsi di qualcuno di questi sciagurati bambini che noi vediamo per le strade portati in giro per impietosire i passanti. Toglie infine l'impedimento della patria potestà. Questo è fuori dubbio.

Anche in Germania, a Francoforte ad esempio, che è la città che per istituti di beneficenza dà maggiori insegnamenti, a Francoforte, la carità privata è costituita quasi tutta di signore ed è questo che noi dobbiamo sperare, un gran concorso delle signore, che invece di occuparsi di politica e di teosofia, vogliano portare la loro cooperazione nell'esercizio della beneficenza, campo dove troverebbero tanto da fare e potrebbero essere molto utili alla società da poter aspirare veramente a dei monumenti. Anche a Francoforte si è veduta la necessità,

di mettersi su questo cammino, di cominciare dove abbiamo cominciato noi, cioè col sopprimere i diritti della patria potestà.

Dopo tutte queste considerazioni oso sperare che il Senato vorrà di lieto animo approvare la legge, mentre io francamente di lieto animo ringrazio il ministro di averla presentata, perchè ritengo che sia un considerevolissimo passo nella moralità del nostro paese quello che si sta facendo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Conti.

CONTI. Chiedo all'onorevole Presidente del Consiglio se accetta la mia proposta di introdurre un articolo di legge che obblighi ogni balia a presentare un certificato, sotto la responsabilità del medico.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non sono entrato in questa questione, perchè credevo che venisse più a proposito nella discussione degli articoli. Del resto ritengo che qualche garanzia vi sia, perchè la balia sia di buona salute.

Sarà questione di vedere se sia più da fidarsi del giudizio del medico del paese, cui la balia appartiene, o di quello del medico del brefotroffio stesso. Ad ogni modo, o in una forma, o nell'altra, io riconosco la necessità di accertare la sanità della balia, cui il bambino è affidato.

CONTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CONTI. Sta benissimo per quanto riguarda ai brefotroffi, ma io vorrei che in Italia fosse proibito a queste balie, che per mezzo di intermediari, cercano di allattare e scendono nelle nostre città a questo solo scopo, di trovare collocamento prima che un medico assuma la responsabilità sulla salute loro.

Per citare un caso che disgraziatamente è toccato a me, dirò, che l'unico mio figlio maschio è morto per colpa della balia.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. senatore Conti comprenderà che noi qui stiamo discutendo un disegno

di legge, che si riferisce unicamente all'infanzia abbandonata. In quest'occasione noi non possiamo introdurre delle disposizioni che dovrebbero applicarsi ad ogni stato di persone.

Quello da lui citato può essere un provvedimento, da trovar posto nella legge generale sulla sanità pubblica; questo lo potrei comprendere, ma l'inserirlo nel presente disegno di legge non mi pare opportuno, perchè noi entreremmo in un campo più vasto dell'ambito, cui esso si riferisce.

CONTI. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Il senatore Brusa ha facoltà di parlare.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io sono lieto, come il mio collega relatore dell'Ufficio centrale, che una buona volta sia stato invitato il Parlamento, e per l'appunto l'iniziativa sia toccata al Senato, di studiare la riforma di questa gravissima materia, che più che di riforma aveva bisogno di leggi fondamentali.

Il progetto consta di due parti; certamente poteva limitarsi ad una sola, la prima, concernente l'assistenza degli esposti; come poteva anche comprenderne una terza, che avrebbe regolato una materia della massima importanza per la più vasta ed efficace prevenzione dei reati, voglio dire la fanciullezza delinquente. L'argomento della delinquenza giovanile, per quanto estraneo al tema degli esposti, avrebbe forse potuto annodarsi, se si fosse voluto, con quello della fanciullezza abbandonata e maltrattata, che forma oggetto della seconda parte del presente disegno di legge. Però io sono sicuro che il Governo e il Senato si troveranno facilmente d'accordo nel riconoscere la necessità, l'urgenza stessa, se non si vuole che l'Italia venga troppo tardi a seguire l'esempio delle altre nazioni più progredite nella provvidenza preventiva della reità, che si disciplini per legge anche questa parte della prevenzione sociale. Di essa nè Codice civile, nè Codice penale, nè Codice di procedura penale hanno ancora avuto occasione di occuparsi. Taccio di quell'articolo 7, salvo errore, della legge sulla condanna condizionale, che molto saviamente sottrae i minorenni giudicabili al mandato di cattura e alle forme ordinarie della detenzione preventiva, disponendo che durante il procedi-

mento essi vengano collocati in un istituto di correzione e di educazione.

Ma sinora nessuna, in generale, di queste parti della nostra legislazione ha sentito l'alto benefico e vivificatore delle nuove idee, e lo stesso recente Codice penale del 1889 apparisce già ora alquanto in ritardo rispetto ai minorenni. Io sono sicuro pertanto che il Governo e il Parlamento reputeranno essere egualmente necessario di por mano a questa terza parte delle provvidenze legislative intorno alla minore età davanti alla giustizia punitiva ed emendatrice. Credo egualmente di non sbagliare, di non illudermi, ad ogni modo, ritenendo altresì che un altro argomento si ricongiunga a questi con non minore ragione ed energia e debba formare oggetto delle nostre deliberazioni, voglio dire quello che concerne la posizione legale dei figli nati fuori matrimonio per ciò che riguarda i rapporti col genitore, poichè con la genitrice i rapporti sono regolati già dal Codice civile vigente.

Io non ho bisogno di rammentare al Senato che già un progetto di legge sull'ordinamento della famiglia era stato presentato, alcuni anni addietro, alla Camera dei deputati, ed aveva formato oggetto di una lunga discussione. Il progetto non ebbe disgraziatamente seguito, perchè comprendeva materie diverse, segnatamente quella che concerne il divorzio; questione che parve allora non matura e sulla quale gli animi non erano abbastanza concordi.

Io credo fermamente (forse sarà una mia illusione personale che però tengo cara finchè non la vegga svanire del tutto), io credo fermamente, dico, che uno studio coscienzioso, sereno e basato sulla realtà dei fatti intorno a questa situazione dolorosa della figliazione naturale o legittima rispetto al genitore, debba meritare, insieme alla materia testè da me accennata, tutto lo studio e tutta l'attenzione del legislatore. Si tratta anche qui di prevenzione sociale e umanitaria, di prevenire cioè l'abbandono della prole illegittima, la quale ricade a carico della Società ed è esposta il più sovente ai pericoli e alle seduzioni della vita senza il necessario sostegno della famiglia.

E a tal proposito mi sia concesso di dire una parola per chiarire il mio pensiero. Qui vi è, io credo, un fondamentale errore da dissipare e che ha travagliato i legislatori di razza latina,

i quali hanno seguito le orme del Codice napoleonico. Questo Codice non volle che i figli nati fuori matrimonio, illegittimi per l'uno o per l'altro dei genitori, entrassero a far parte della famiglia. In ciò esso fu certamente nel giusto. Troppe ragioni fanno ostacolo alla forzata introduzione in una famiglia di quella prole che non le appartiene. Ma restano altre ragioni che debbono preoccupare il legislatore, e delle quali bisogna tenere il più gran conto, perchè non venga meno al figlio naturale non riconosciuto, nè riconoscibile, come pure alla genitrice illegittima, l'assistenza che la rispettiva loro condizione rende necessaria.

Noi abbiamo sancito nell'art. 193 del Codice civile l'obbligo degli alimenti a carico sì del genitore come della genitrice, ma solo nel caso che la filiazione consti in modo indiretto da sentenza giudiziale, o dipenda da matrimonio dichiarato nullo, o consti da esplicita dichiarazione scritta dai genitori. Negli altri casi il figlio non ha azione per gli alimenti. E questo non è il solo difetto del nostro Codice.

Oltrechè l'azione alimentare dovrebbe estendersi anche a favore della genitrice verso colui che l'ha resa madre, bisogna convenire che specialmente per il figlio occorre provvedere non solo agli alimenti, sibbene ancora alla sua educazione, al suo collocamento.

Le legislazioni più progredite riconoscono questi obblighi, perchè sono fondati non solamente nei principii della morale, ma altresì in quelli del diritto, come ne attestano anche le disposizioni che troviamo in tutti i Codici del mondo intorno ai delitti civili. È facile comprendere che il debito di riparare danni spetti a chiunque vi abbia dato causa per colpa sua, e anche solo volontariamente esponendosi al rischio di produrli.

Se l'introdurre a forza in una famiglia un figlio naturale non dev'essere lecito, se ai due casi, in cui l'art. 189 del Codice civile limita l'azione di paternità, cioè ratto e stupro violento, possono altri, pochi per verità, aggiungersi, si pensi però che, in generale, meglio che insistere di soverchio sull'estensione di questi casi, alla pace delle famiglie, e più ancora all'assistenza dei figli nati da genitore naturale gioverà estendere l'azione alimentare e completarla, secondo ciò che insegnano le legislazioni più meritevoli, di studio e d'imitazione. E giova

pure che nell'accingersi a toccare l'art. 189 dell'azione di paternità, si riconoscano quelle difficoltà che possono essere più proprie dei nostri costumi e che potrebbero rendere incerti i benefici che s'attendono da una estensione troppo ampia dei casi, mentre con lo svolgere e perfezionare il principio già consacrato nella legislazione attuale dell'obbligo degli alimenti, si otterrebbe quell'assistenza della genitrice e del figlio che è negli intendimenti di tutti. Per tal modo il legislatore provvederebbe al tempo stesso alla prevenzione di quei più gravi mali sociali, che vediamo segnalati dalle cifre statistiche della delinquenza in aumento.

Per codesti motivi io penso di concludere su questo punto col voto che si affrettino quelle riforme della nostra legislazione civile e penale, che debbono assicurare la prevenzione della maggiore sciagura sociale, la delinquenza giovanile, grandemente favorita dall'abbandono dei fanciulli nati fuori matrimonio.

Prevenire la mortalità infantile è dovere imprescindibile; ma forse dovere anche più stringente e urgente si è quello di proteggere i fanciulli abbandonati contro le insidie della mala vita e del delitto. A tal fine sono specialmente necessari una meno avara azione di paternità con l'estensione dell'azione per gli alimenti, l'educazione e il collocamento del figlio illegittimo, e una riforma dei Codici penale e di procedura penale, intesa a far prevalere, anche più che ora non si faccia, il fine educativo e correttivo a quello del castigo, e a tal uopo attribuendo ai giudici un carattere più paterno del repressivo con un magistrato distinto per codesti minorenni, che vogliamo salvare dalla corruzione e dal delitto.

Io mi son permesso di fare queste brevi osservazioni nella speranza, direi quasi certezza, che il Senato ed il Governo possano trovarsi d'accordo nell'impegno di provvedere al più presto anche a codeste importantissime materie, delle quali il presente progetto non doveva occuparsi.

DE CRISTOFORIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFORIS. Io non divido tutti i timori che l'onor. ministro ha esposto riguardo ai provvedimenti radicali che proposi.

Io ho maggior fiducia nel buon senso, nel

sentimento e nel cuore del popolo. Laddove noi vediamo dalle autorità poste innanzi disposizioni le quali, pur toccando direttamente molti interessi e pregiudizi, debbono dal buon senso esser riconosciute per opportune e buone, il popolo vi si acconcia, vi fa buon viso: nelle provincie che hanno uniformato i loro brefotrofi a questi concetti, all'obbligo cioè, da parte della madre, di allattare il proprio figliuolo per lo meno tre mesi nel brefotrofo, nessun inconveniente, nessuna ribellione, nessun reclamo si è avuto, anzi ne è venuta un'approvazione generale. Volete un esempio? La ragazza la quale è nota nel suo comune per essere diventata madre e se ne parte dileggiata per recarsi allo sgravio, quando torna col proprio figliuolo trova nei suoi primi dileggiatori un'aureola maggiore di simpatia.

Questo dimostra che certi provvedimenti reputati immaturi, o causa probabile di disordini, di danno, una volta escogitati e messi in esercizio col loro buon risultato riscuotono la pubblica approvazione che prima si temeva. Avremo casi singoli in cui sarà a deplorarsi qualche male, ma questi sono casi singolari, trascurabili.

Ma giacchè vedo che l'onorevole ministro assolutamente non vuole e non crede di poter entrare, per saggezza di provvedimento, e non per opposizione sistematica, nelle esposte idee, e giacchè vedo nelle sue dichiarazioni una promessa di futuro rinnovamento di questa legge, tenuta da lui come un primo passo, attenderò a proporre modificazioni agli articoli e rinuncierò per ora alle riforme radicali alle quali aspiravo con tanto animo.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo scrutinio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge n. 537.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Brusa ha sollevato due questioni gravissime, le quali egli stesso ha riconosciuto che difficilmente potrebbero trovare una soluzione in questo disegno di legge.

La prima è quella relativa alla fanciullezza delinquente: ma l'attuale disegno di legge è per l'infanzia, e l'effetto di esso termina ad un'età nella quale non si può ancora parlare di delinquenza. All'età di dieci anni vi potrà essere qualcuno che commette un atto, il quale nella sua forma estrinseca assume la figura di un delitto, ma però non vi può essere nell'animo di lui una tale perversità da costituire il delinquente, nel senso legale della parola.

Riconosco però che vi è una grande necessità in Italia di provvedere efficacemente alla delinquenza dei giovani, ed entro i limiti che sono segnati al potere del ministro dell'interno, io vado provvedendo con l'istituire dappertutto, dove mi riesce possibile, dei riformatorii. Ho trasformato anzi il sistema dei riformatorii, togliendo i ragazzi dalle mani delle guardie carcerarie, ed ho sostituito a queste un sistema d'insegnamento per mezzo di maestri e di professori, cioè di persone che possono ispirare dei sentimenti di moralità, ed introdurre un vero metodo educativo. Credo che in questa via si dovrà proseguire molto, e molto ancora, poichè mentre ad ogni momento aumentano le domande di ricovero di ragazzi, non vi sono fondi corrispondenti al bisogno. Riconosco che vi è un nuovo sistema di legislazione da introdurre, e di cui un saggio fu ricordato dall'onorevole senatore Brusa, quando egli parlò dell'istituto della condanna condizionale, per effetto della quale i giovani, che commettono un delitto, non sono chiusi in un carcere insieme agli altri delinquenti, ma resta per loro sospesa l'applicazione della pena, nella speranza che la minaccia di essa produca un effetto salutare sull'animo dei giovani stessi.

Ritengo che questo sia uno degli argomenti più importanti, e non ho difficoltà di assicurare il senatore Brusa che il Governo di esso si preoccupa.

L'altra questione è forse ancora più grave, e più difficile, e cioè la questione della ricerca della paternità. Certamente sarebbe desiderabile che nessun padre rinnegasse i propri figli;

ma il senatore Brusa sa meglio di me quanto siano gravi le difficoltà che si oppongono al raggiungimento di questo scopo, difficoltà che non sono messe innanzi dagli uomini, ma dalla natura stessa. Ad ogni modo l'argomento è gravissimo, e con molte cautele, e dentro limiti molto ristretti, credo che dei progressi si potranno fare nella nostra legislazione anche in questo campo.

Il mio collega ministro guardasigilli non ha alcuna difficoltà di studiare a fondo questo argomento, il quale si collega, è vero, con questa legge, ma in modo abbastanza indiretto. Credo perciò che potremo procedere innanzi nella discussione della presente legge, lasciando per ora da parte questa questione, che sarà poi oggetto di ulteriori e più profondi studi, senza dei quali sarebbe impossibile di affrontarla oggi.

Ringrazio il senatore De Cristoforis per aver accettato che si faccia intanto quel poco che è possibile. Riconosco che il suo sistema sarebbe perfetto, ma date le condizioni in cui si trovano molte provincie d'Italia, in alcune delle quali esiste ancora la ruota, il passare direttamente ad un sistema così progredito, come quello da lui patrocinato, potrebbe condurci ad affrontare pericoli gravi.

Ad ogni modo, ripeto, lo ringrazio per aver voluto accettare questo primo passo, che con la legge ora in discussione facciamo, augurandomi che col progresso che la civiltà porterà, si possa in breve tempo giungere al sistema da lui proposto.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ringrazio intanto l'onorevole ministro delle buone parole e delle speranze date circa le riforme, delle quali egli stesso riconosce la grande utilità e anzi la necessità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

## TITOLO I.

### Assistenza agli esposti.

#### CAPO I.

#### *Direzione del servizio e spesa relativa.*

#### Art. 1.

Il mantenimento e l'assistenza degli esposti sono a carico delle provincie e dei comuni ed il servizio è affidato all'Amministrazione provinciale.

Dove esistano brefotrofi autonomi o altre fondazioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza degli esposti, l'Amministrazione del servizio ne sarà esonerata o sarà soltanto obbligata a completarla.

La provincia, quando contribuisce nella spesa, ha diritto ad una rappresentanza propria nell'Amministrazione da determinarsi con decreto Reale in ragione del contributo.

Nulla è innovato circa la tutela e la vigilanza che sulle istituzioni autonome è stabilita dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 17 luglio 1904, n. 390, e circa la vigilanza che compete alle Amministrazioni provinciali ai termini dell'articolo 217, n. 16, della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164).

L'assistenza sanitaria, così interna come esterna degli esposti, è in ogni brefotrofo affidata ad un medico direttore responsabile nominato dall'Amministrazione dell'istituto, incaricato di dare unità d'indirizzo al servizio sanitario, di mantenere la disciplina del personale interno e di sovrintendere al servizio esterno di allevamento.

Nelle provincie ove non esistono brefotrofi o questi sono insufficienti, le Amministrazioni provinciali devono provvedere alla destinazione di un sanitario responsabile della ricezione e del collocamento degli infanti e del complessivo funzionamento del servizio.

DI PRAMPERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO. Ho domandato la parola per pregare l'Ufficio centrale di correggere un semplice errore di dicitura al secondo comma di quest'art. 1°.

GUALA, *relatore*. Domando di parlare.



DI PRAMPERO. Mi avveggo che il relatore ha già compreso a che cosa voglia accennare, e perciò mi taccio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Guala.

GUALA, *relatore*. Al terzo alinea dell'art. 1<sup>o</sup> dove dice: « l'Amministrazione del servizio ne sarà esonerata o sarà soltanto obbligata a completarla », si deve dire: « l'Amministrazione sarà esonerata da tale servizio o sarà obbligata a completarlo ».

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Se mi permette l'onorevole relatore, osservo che dovrebbe correggersi così: « l'Amministrazione provinciale » e ciò per evitare difficoltà d'interpretazione.

GUALA, *relatore*. Sta bene.

DE CRISTOFORIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CRISTOFORIS. Chiedo se questo articolo, che limita i miei desideri, lascia però la libertà ai brefotrofi di continuare ad estendere la loro assistenza nel modo che fanno tanto vantaggiosamente, comunque contrario alla legge.

Lo stesso onor. ministro ha detto esser più perfetto lasciare che continuino sulla stessa via. Debbo ritenere adunque che questo articolo non sia proibitivo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non trovo in questo articolo nulla che importi divieto a quegli istituti che abbiano un sistema più perfetto, di continuarlo. Qui vi è soltanto prescritto un minimo, ma il dippiù, il maggiore perfezionamento è sempre lasciato libero alle amministrazioni.

PRESIDENTE. Darò ora lettura dell'articolo primo con le modificazioni apportatevi dall'Ufficio centrale, per porlo ai voti.

## TITOLO I.

### Assistenza agli esposti.

#### CAPO I.

#### *Direzione del servizio e spesa relativa.*

#### Art. 1.

Il mantenimento e l'assistenza degli esposti sono a carico delle provincie e dei comuni, ed

il servizio è affidato all'Amministrazione provinciale.

Dove esistano brefotrofi autonomi o altre fondazioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza degli esposti, l'Amministrazione provinciale sarà esonerata da tale servizio o sarà obbligata a completarlo.

La provincia, quando contribuisce nella spesa, ha diritto ad una rappresentanza propria nell'Amministrazione da determinarsi con decreto Reale in ragione del contributo.

Nulla è innovato circa la tutela e la vigilanza che sulle istituzioni autonome è stabilita dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 17 luglio 1904, n. 390, e circa la vigilanza che compete alle Amministrazioni provinciali ai termini dell'articolo 217, n. 16, della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164).

Il resto è identico come nel testo ministeriale.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le spese del servizio di assistenza per gli esposti sono anticipate dalla provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi comuni nella proporzione da determinarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

La quota a carico dei comuni non può superare la metà dell'intera spesa, salvo che ecceda tale limite al tempo dell'entrata in vigore della presente legge, e viene ripartita fra essi dal prefetto in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno.

Sono esenti dal contributo i comuni nei quali esistono brefotrofi autonomi od opere di collocamento a balitico esterno che provvedano a tutti gli esposti del luogo ed ai bambini illegittimi quivi nati.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. L'ultimo capoverso di questo articolo 2 riguarda i brefotrofi autonomi ed opere di collocamento a balitico esterno che provvedono a tutti gli esposti del luogo ed ai bambini illegittimi quivi nati. Manifestamente è in esso compreso il concetto che, se questi brefotrofi autonomi fossero insufficienti, non cessa per questo l'obbligo ai comuni di concorrere in

quella parte che possa essere necessaria ad integrare l'opera di queste istituzioni dacchè esse risulterebbero incomplete. Così almeno suppongo sia il pensiero del Governo, perchè risponderebbe in tal guisa al concetto generale della legge. In tal caso mi permetto di domandare all'Ufficio centrale ed al Presidente del Consiglio se non sarebbe opportuno di aggiungere un inciso il quale spieghi che per quella parte per la quale queste istituzioni non fossero sufficienti allo scopo deve permanere nei comuni l'obbligo di una parte di contributo in ragione di quella spesa che diventerebbe necessaria volendo integrare l'opera loro. Quando questo concetto fosse realmente quello del Governo e dell'Ufficio centrale non sarebbe, parmi, inopportuno aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole: « Che se quei brefotrofi autonomi non rispondono sufficientemente allo scopo, resterà a carico dei comuni una parte di contributo in ragione delle spese che occorreranno a integrarne l'opera ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che il concetto sia assolutamente implicito nell'articolo, perchè qui non si esenta dal contributo se non quei comuni i quali provvedano a tutti i servizi; tuttavia non trovo difficoltà per parte mia ad accettare l'aggiunta del senatore Casana, la quale non fa che integrare il concetto già espresso, e contiene la formula positiva, mentre qui non v'era che quella negativa.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Io voleva domandare all'onorevole relatore una spiegazione su questo articolo che tratta dei brefotrofi autonomi. La parola *autonomo* potrebbe far nascere qualche dubbio.

È autonomo in sè il brefotrofo in quanto che ha un proprio statuto, ha un proprio regolamento e si regge da sè; però riceve tutti i bambini di una certa circoscrizione. Questi sono ricoverati nel brefotrofo e alla mancanza delle rendite supplisce in parte la provincia e in parte suppliscono i comuni come dispone la legge. Vorrei che fosse ben chiaro e ben definito che questi brefotrofi quantunque auto-

nomi accolgano i bambini della propria città, ma inoltre conservano sempre l'obbligo di ricevere anche i bambini degli altri comuni e non per questo il comune di quel brefotrofo è esonerato dal suo contributo.

Insomma domando una dichiarazione che definisca bene la parola *autonomo* e gli obblighi e i diritti di questo istituto.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Ho domandato la parola per fare un'osservazione di carattere eminentemente pratico. L'onorevole Manassei richiama l'attenzione dell'Ufficio centrale e del ministro sopra un punto molto interessante sul quale mi ero proposto di fermare l'attenzione dell'Ufficio centrale.

È chiaro il concetto della legge e l'aggiunta dell'onorevole Casana tende a chiarirlo ancora di più; ma in pratica ciò che riesce difficile è lo stabilire quali tra i bambini che vanno al brefotrofo appartengano al paese dove il brefotrofo ha sede. Perchè è fuori di dubbio che i brefotrofi dei grandi centri presentano uno stato annuale di ricezione di bambini immensamente superiore al numero degli effettivi nati nel paese. Sono i paesi circoscriviti, che mandano e scaricano. Ora bisognerebbe potere stabilire di dove sono venuti i bambini, affinché il comune capoluogo possa fare il conto e stabilire se esso debba pagare, o debba essere esente, secondo questo ultimo comma dell'articolo, e ottenere così che i bambini nati entro la sua cerchia possano essere tutti ricoverati gratuitamente e sovvenuti con le risorse dell'istituto. Questa per me è la difficoltà pratica per l'applicazione dell'ultimo capoverso di questo articolo.

L'amico Lucchini mi richiama ad una specificazione di affluenza constatata ai brefotrofi stabiliti vicino al confine. Molte volte i bambini nati anche dal di là del confine vengono portati a questi brefotrofi, ed è questa un'altra difficoltà pratica di una importanza gravissima.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Desidererei di capir bene quale sia la difficoltà che oppone il senatore Cavasola. Egli ha detto che vi sono dei brefotrofi auto-

nomi, o Opere pie, che hanno sede in un dato comune, e che provvedono non soltanto ai bambini abbandonati di quel comune, ma anche a quelli di parecchi altri comuni. Ora quest'articolo esenta il comune dal contribuire in quanto gl'istituti autonomi esistenti nel comune stesso vi provvedano già.

Quando in una città vi è un brefotroffio che provvede sufficientemente all'infanzia abbandonata del luogo, questo comune non è obbligato più a contribuire; ma se anche questo istituto provvede al di là del comune, tanto meglio, non v'è nessuna conseguenza dannosa. Un comune, una volta che ha degli istituti, i quali provvedono a tutto ciò, cui esso sarebbe altrimenti obbligato a provvedere, non ha alcun'altra ragione di contribuire.....

CAVASOLA. Se il brefotroffio ha rendite sufficienti per provvedere a tutti, allora va bene, ma se invece le rendite non bastassero, come si provvederà?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quando l'articolo dice: « sono esenti dal contribuire i comuni nei quali esistono brefotroffi autonomi, od opere di collocamento che provvedano a tutti gli esposti » ciò importa che se i brefotroffi non hanno mezzi sufficienti, il comune dovrà aiutare. L'obbligo del comune scompare soltanto, quando l'istituto esistente ha i mezzi di provvedere a tutti: non è l'esistenza materiale del brefotroffio che esenti il comune, ma è il fatto che questo istituto abbia i mezzi, che gli occorrono, altrimenti bisogna che il comune contribuisca.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Mi permetterei di fare osservare al senatore Cavasola che precisamente per temperare l'inconveniente dell'onere maggiore che possa venire a qualche comune per gli esposti che non hanno l'origine nel comune stesso, ma che sono portati per l'affluenza al centro maggiore, vi è il concorso della provincia. Questo sembra a me giustificato appunto dal concetto di compensare il comune di quella eccedenza di onere.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Questo è molto bello in teoria, ma non risponde in pratica. A Roma, come a Napoli, vengono a partorire le donne dei din-

torni, o vi mandano i bambini. Bisogna chiarire quali sono gli « esposti del luogo ».

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Mi permetto di fare il caso pratico, speciale per la nostra provincia, per evitare che dalla legge vengano dubbiezze.

Noi abbiamo cinque brefotroffi: questi hanno una circoscrizione che si è formata in lunghi anni: tutti gli esposti della circoscrizione si depositano in quei brefotroffi. Ora non si è potuto rintracciare la provenienza delle rendite e dei fondi di questi brefotroffi perchè sono il risultato di donazioni, di lasciti che si sono accumulati. Abbiamo in una città il brefotroffio il quale contribuisce anche con beni del territorio a questo istituto: però di fatto il comune dove il brefotroffio esiste è tenuto come gli altri a pagare il riparto che si fa ai comuni della circoscrizione. I riparti variano da circoscrizione a circoscrizione, perchè c'è il brefotroffio più ricco che ha bisogno di minori supplementi di rendita, e c'è quello più povero che ha bisogno di un maggiore incasso. Però, con questa legge, col testo di questo articolo, i comuni che hanno i brefotroffi nel proprio territorio potrebbero dire: il brefotroffio è nostro; certo che noi abbiamo contribuito coi beni dei cittadini alla loro costituzione; il brefotroffio è autonomo, dispensatemi dal riparto che si fa a tutti i comuni della circoscrizione.

Ora io non credo che questo sia il concetto e lo spirito della legge, perchè mi pare di aver veduto un altro articolo, col quale si vuol lasciare lo *statu quo* per quanto riguarda l'obbligo dei Comuni e delle provincie di contribuire, insomma di dividere i pesi come oggi sussistono, e questo mi parrebbe cosa accettabile. Bisognerebbe dunque notare che i comuni del luogo dov'è il brefotroffio sono tenuti a contribuire alle spese del brefotroffio come gli altri comuni della circoscrizione.

GUALA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA, *relatore*. L'onor. Cavasola ha segnalato un caso, l'onor. senatore Casana ne ha segnalato un altro, l'onor. Manassei ne segnala un terzo, e sono queste diversità, questi casi speciali che giustificano a mio giudizio perfettamente l'art. 2, in quanto che ha evitato la questione non collo stabilire delle norme

fosse ed assolute che dovessero essere applicate senza distinzione a tutti i brefotrofi, ma ha stabilito norme generali; non ha messo altro vincolo a tutto quello che è stato fatto finora e a quello che comuni e provincie potranno fare in seguito nei loro rapporti reciproci in siffatta questione, non ha messo altro vincolo, ripeto, che questo e cioè che il comune non sia obbligato a sostenere più di metà della spesa. Per questa ragione convengo che l'articolo è saggio, lasciando ad altri di risolvere le questioni che man mano venissero presentate.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che l'onor. Manassei potrebbe stare tranquillo delle dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale, perchè evidentemente se vi sarà un brefotrofo il quale abbia materialmente sede in un comune, ma abbia in pari tempo obbligo statutario di ricoverare anche i bambini di altro comune, di questa circostanza si terrà conto nello stabilire la misura del contributo. Il diritto che ha un comune a mandare i bambini in un brefotrofo, la cui finalità ad esso si estenda, sarà uno degli elementi del riparto delle spese.

DE CRISTOFORIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CRISTOFORIS. Un'osservazione circa il tempo della denuncia dei fanciulli nati: lo stato civile esige che sia fatta entro i cinque giorni dalla nascita. Ora, questo non è possibile nella maggioranza dei casi, poichè una donna che si levi dal letto al quinto giorno di puerperio e si porti allo stato civile, arrischia la propria vita; e d'altronde se non ottempera al disposto va soggetta ad un'ammenda che può arrivare alle 36 lire e che rappresenta un grave peso che spesso essa o la sua famiglia non possono sopportare.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola per dichiarare, a nome dell'Ufficio centrale, che nessuna difficoltà esso avrebbe ad accettare la proposta aggiuntiva, come l'ha accettata il Governo, perchè essa serve di chiarimento alla locuzione dell'ultimo

capoverso di questo secondo articolo, dove è detto che « questi istituti provvedono a tutti gli esposti ». Certamente un'attenzione perspicua al valore di questa locuzione potrebbe anche bastare per eliminare i dubbi; ed è stata senza dubbio intenzione del legislatore di riservare quei casi, nei quali non fossero sufficienti i mezzi; onde ne viene evidente la conseguenza che allora dovrebbero supplire i mezzi del comune e della provincia. L'Ufficio centrale pertanto non può avere alcuna difficoltà di accettare la proposta aggiuntiva dell'onorevole Casana.

Rispetto poi al punto che formò oggetto della discussione testè fatta fra gli onorevoli preopinanti, io stimo opportuno di richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra un fatto decisivo, che cioè non manca mai e sempre vi dev'essere un presentatore responsabile. Or quante volte avvenga la presentazione del bambino, sempre in tale momento si potrà e dovrà appurare quale ne sia l'origine per attribuire a chi di dovere il carico della spesa...

SORMANI-MORETTI. Nelle provincie di confine è difficile tale constatazione, e vi sono molte provincie ai confini del Regno che ricevono e hanno il carico di bambini che sono nati fuori.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Questo io avevo pur inteso prima dalla bocca dell'onorevole Cavasola e ne tenevo appunto il maggior conto quando avevo l'onore di dire, come ripeto ora, che, una volta che il presentatore è obbligato a dichiarare l'origine, fosse pure di un comune appartenente a uno Stato straniero confinante col territorio del Regno, sarà sempre in tal modo assicurata l'origine del fanciullo e, di conseguenza, la spesa sostenuta dal comune, che riceverà il bambino, sarà compensata per rivalsa su quello d'origine.

Mi pare che così non vi sia il minimo dubbio. Certamente sono molti i casi, nei quali accade che la madre vada a sgravarsi al di là del confine; ma, dato l'obbligo della presentazione da parte di persona responsabile la quale deve dichiarare l'origine, il comune di origine, si vedrà per via di rivalsa, tenuto a rimborsare la spesa del mantenimento del bambino sopportata dal comune nel quale fu esposto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Casana e accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale, e cioè aggiungere alla fine dell'articolo secondo, le parole: « se quei brefo-

trofi autonomi od opere di collocamento a balatico esterno non rispondono sufficientemente allo scopo, resterà a carico dei comuni una parte del contributo in ragione delle spese che occorreranno ad integrarne l'opera ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'intero art. 2 così modificato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

### Art. 3.

Sono reputati esposti ed ammessi all'assistenza pubblica:

a) i fanciulli abbandonati, figli di ignoti, che siano rinvenuti in qualsiasi luogo della provincia;

b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei comuni della provincia da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come figli di ignoti;

c) i figli nati da unioni illegittime per i quali sia richiesta la pubblica assistenza quando siano riconosciuti dalla sola madre che appartenga per domicilio di soccorso alla provincia e si trovi in istato di povertà.

L'assistenza si estende sino all'età di 12 anni per i maschi e di 14 per le femmine.

Rimangono ferme le speciali disposizioni in vigore presso i brefotrofi o le Amministrazioni provinciali che estendono l'assistenza ad altre categorie di fanciulli od oltre l'età sopra indicata.

(Approvato).

### Art. 4.

L'ammissione all'assistenza dei fanciulli esposti ha luogo per consegna diretta, escluso il sistema delle ruote, in tutti gli ospizi dei trovatelli del Regno, o nelle sale di ricezione che le Amministrazioni provinciali devono istituire e mantenere in corrispondenza ai bisogni del temporaneo ricovero degli infanti da collocare a balia e di quelli che sono restituiti dalle nutrici.

Gli uffici municipali e le Congregazioni di carità dei comuni ove esistono brefotrofi o sale di ricezione debbono curare, per conto del servizio di assistenza degli esposti, il collocamento dei fanciulli che fossero loro presentati, salvo

ad inviarli ai brefotrofi o alle sale di ricezione, ove non sia possibile il collocamento nel comune o nei comuni finitimi.

Colui che richiede la pubblica assistenza per un fanciullo, eccetto che si tratti di bambini rinvenuti in istato di abbandono ai sensi dell'art. 377 del Codice civile, deve accompagnare la consegna coll'atto di nascita ed è responsabile della identità dell'infante in relazione alle dichiarazioni contenute nell'atto stesso.

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Questo articolo fa obbligo al presentatore di portare l'atto di nascita dell'infante, mentre il Codice civile fa tale obbligo all'ospizio dove è ricevuto il bambino. Se già abbiamo nell'ospizio chi provvede saviamente e diligentemente alla formazione dell'atto di nascita e dello stato civile del neonato, non so perchè vogliamo obbligare quello che presenta il bambino a portarlo al comune facendo così una pubblicità maggiore.

Il sistema adottato è quello della ricerca della madre, ricerca che si fa in via amministrativa, ammettiamolo pure; però togliamogli quelle pubblicità che non sono necessarie e che renderebbero non solo odioso ma difficile questo nuovo sistema.

Non aggiungo altro per non tediare il Senato.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Vorrei fare osservare al senatore Manassei che l'obbligo della esibizione o consegna dell'atto di nascita è fatto soltanto nel caso che si tratti di pubblica assistenza richiesta per un fanciullo.

Ora è evidente che, nel sistema della legge attuale e del Codice civile, chi presenta un bambino deve dire chi questi sia; e, per accertare l'autenticità e la verità delle sue dichiarazioni, non c'è altro modo che il fargli esibire l'atto di nascita. Quello che l'onor. Manassei dice di denunce direttamente fatte dall'ospizio, si può riferire al caso o del bambino abbandonato o del bambino consegnato alla ruota; ma l'ultimo capoverso fa, invece, l'ipotesi di un terzo, il quale esibisce un bambino; e in tal caso —

ripeto - non c'è altro modo per accertare lo stato del bambino che la presentazione dell'atto di nascita di lui.

Proprio non saprei concepire un modo diverso.

PRESIDENTE. Se nessuno fa altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 4.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le Amministrazioni che prestano l'assistenza agli esposti devono, per quanto sia possibile, fare indagini per stabilire chi sia la madre del fanciullo. A questo scopo possono richiedere che la persona, la quale presenta il fanciullo, sia tenuta:

1° a dichiarare la provenienza del fanciullo, e a dare all'ufficio, cui esso sia presentato, tutte le notizie che possono identificare la genitrice e comprovare lo stato di povertà di questa;

2° a produrre una dichiarazione della madre, relativa al suo stato civile. Tale dichiarazione, qualora la madre non sappia o non possa scrivere, sarà ricevuta dal funzionario dell'Amministrazione a ciò delegato o da notaio di sua fiducia.

La madre che faccia una falsa dichiarazione circa il suo stato civile è punita con la detenzione fino a tre mesi.

In nessun caso saranno registrate indicazioni relative alla persona del padre.

Il richiedente sarà, inoltre, avvertito che se la madre vuole riconoscere e allevare il fanciullo, ha diritto al soccorso secondo le disposizioni dell'art. 14, e sarà esortato a partecipare alla madre questo avvertimento.

Il verbale delle dichiarazioni del richiedente, e dell'avvertimento ed invito che gli venne fatto, sarà parimenti redatto da un funzionario dell'Amministrazione a ciò delegato, il quale per tale atto ha qualità di pubblico ufficiale, e sarà, unitamente alla dichiarazione della madre, custodito riservatamente, insieme con gli oggetti ritrovati addosso o presso il fanciullo, i quali dovranno essere descritti nel verbale stesso.

Tale verbale non sarà ostensibile che all'esposto quando abbia raggiunto la maggiore età, o al genitore che in qualsiasi tempo domandi di riconoscerlo.

La violazione del segreto intorno a tali atti è punita, se commessa da un pubblico ufficiale, a termini dell'art. 177 del Codice penale, e se da altra persona, a termini dell'art. 163 del Codice stesso.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Questo articolo che ha degli intendimenti altissimi tocca ad un argomento molto delicato; ed infatti la relazione stessa ministeriale e la relazione del nostro Ufficio centrale insistono per cercare di eliminare la preoccupazione cui ivi pure si accenna, e che non poteva a meno di sorgere di fronte ad una disposizione la quale, sia pure con l'attenuante del « per quanto sia possibile », impone alle Amministrazioni, che prestano l'assistenza agli esposti, di fare indagini al fine di stabilire chi sia la madre dei fanciulli.

Le due relazioni spiegano chiaramente i limiti dello intendimento, e sotto questo aspetto, io credo, nessuno potrebbe trovare a ridire. Ma io pregherei l'onor. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e l'Ufficio centrale di ritornare un po' sur una considerazione che certamente, nello studio diligente della compilazione del disegno di legge e dell'esame del medesimo, essi avranno già fatta; non può forse l'accennata prescrizione trattenere molte madri dal far presentare i loro infanti al brefotroffio? Se questo ritegno potesse condurci alla fiducia che queste madri li terrebbero esse stesse, e, per quanto in stato di povertà, ne avrebbero quella cura che certamente è sempre maggiore quando parte da una madre amorosa, anche io sottoscriverei immediatamente alla disposizione; ma non dobbiamo dimenticare che siamo di fronte ad un triste fatto della società, cioè a madri le quali non sono nella necessità, per ragioni di povertà, di mandare i loro figli al brefotroffio, o puranco a madri dalle quali c'è tutto a temere se l'opera caritatevole dell'istituto non viene in sollievo.

Madri che potrebbero essere condotte anche al delitto, madri che in ogni caso questi bambini abbandonerebbero in tale stato di trascuranza da esporli ai danni letali della salute, ed a tutte le più tristi sozzure quando toccherebbero gli estremi limiti di età durante i quali il brefotroffio ancora se ne occupa.

È interesse della civiltà che le madri le quali non possono o non vogliono tenere i loro infanti non siano trattenute dal mandarli alle cure del brefotrofo; ed allora mi domando: Questa minaccia dell'Amministrazione, che pretende dal richiedente il nome della genitrice del bambino che si vuole portare al brefotrofo, non potrà essa, come ho detto poc' anzi, trattenere molte madri dal portare il bambino al brefotrofo e condurle a conseguenze ben più tristi?

Io pregherei pertanto l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale che già temperarono la disposizione colla formola dell' « ove sia possibile » di voler fare ancora un passo più oltre su questa via, e limitare le ricerche delle indicazioni riguardanti la maternità solo a quanto le condizioni e l'effetto delle disposizioni dell' art. 14 possono indurre la madre a base di persuasione.

La relazione spiega che l' « ove sia possibile » fu detto appositamente perchè venivano in contrasto le due tendenze, il che prova che l'Ufficio centrale stesso sentiva che a quelle indagini doveva esservi un limite. Ma io penso che sarebbe molto meglio una formola la quale ecciti bensì le Amministrazioni ad esortare per mezzo dei richiedenti le madri a voler dare quelle indicazioni, ma che non le imponga.

Nella legge, l' art. 14 ha delle disposizioni le quali per quelle madri possono essere un notevole eccitamento a dare le volute indicazioni. Per quella via si possono ottenere tutti quei benefici che sono nella mente di chi compilò il progetto e dell'Ufficio centrale che l' ha esaminato, ma non ci sarebbe più quella minaccia la quale davvero mi preoccupa profondamente. In conseguenza di queste considerazioni io sottoporrei all'onorevole ministro e all' Ufficio centrale questa variante alla prima parte dell' articolo:

« Le Amministrazioni che prestano l'assistenza agli esposti devono accogliere le spontanee dichiarazioni dei richiedenti intorno alla provenienza del fanciullo, nonchè le notizie che col consenso della genitrice », ecc.

In questo modo si raggiungerebbe ugualmente l'intento che il legislatore aveva creduto di raggiungere colla formola di questo articolo di legge.

GUALA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALA, *relatore*. L'osservazione del senatore Casana è gravissima, ma distrugge uno dei principî della legge. La legge è appoggiata sopra questo principio di ricercare la maternità al fine di evitare che figli legittimi, e in gran numero, vengano esposti; al fine di evitare che figli di madri non nazionali vengano esposti.

Ma, onor. Casana, forse lei saprà che questa preoccupazione fu gravissima in Francia. Anche in Francia il numero degli esposti legittimi era risultato considerevolissimo, salvo poi alle madri di ritirarli come nutrici mercenarie, ed allora si venne ad una disposizione la quale fu dovuta abbandonare, credo, pochi mesi dopo. Si prendevano tutti i figli esposti delle provincie meridionali e si portavano al Nord; tutti gli esposti dell'Est si portavano ad Ovest, appunto per evitare che fossero esposti figli legittimi; ma morivano quasi tutti, ed allora naturalmente si è dovuto abbandonare questo sistema.

Da noi (e lo ha già accennato, mi pare, il senatore Sormani-Moretti, e di questo ne posso parlare con conoscenza personale), nella provincia di Como una quantità di esposti venivano dal Canton Ticino. Oggidì sono diminuiti appunto perchè fu adottato questo sistema della presentazione della madre; e la provincia di Verona, la quale fu una delle primissime ad introdurre nel suo regolamento questa disposizione, ci fu indotta appunto dalla quantità di esposti che venivano dall'estero. Così pure avvenne per la provincia di Vicenza.

Ricordo fra le altre cose questo caso, che posso dire di aver visto personalmente. Nelle fascie di un bambino, un parroco del Canton Ticino vi aveva messo un biglietto nel quale era detto: « Questo l'ho già battezzato io », e ci metteva sotto la firma ed il bollo della parrocchia.

Se distruggiamo questo principio della dichiarazione della madre, compromettiamo tutta la legge.

Del resto, io non so se sia il caso di andare anche più in là; certamente io credo che la disposizione sia abbastanza temperata e mi pare che l'abbia accennato già il nostro collega De Cristoforis, e soggiungo che in un opuscolo, che per la persona da cui parte è di molta autorità, del dott. Grassi, opuscolo che mi fu

dato or ora mentre eravamo in seduta ho rilevato che lo stesso dott. Grassi dice: ma andate franchi, richiedete categoricamente di conoscere la madre. Prego quindi il senatore Casana di non insistere.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Certamente se l'Ufficio centrale ed il ministro non entrano nel mio ordine di idee è inutile di insistere sull'emendamento; ma la giustificazione della mia proposta la troverei nella relazione stessa dell'egregio relatore dell'Ufficio centrale. Egli dice:

« Non è dunque al gretto fine di diminuire le spese per gli esposti che la ricerca della paternità si raccomanda, mentre è contemporanea l'offerta di sussidi, ma per un fine morale di non favorire il vizio e la lussuria con unioni volubili, e soprattutto per sottrarre tanti innocenti a prestissima morte ».

Più che le considerazioni che l'onorevole relatore ha esposto, le quali si traducono puramente in una limitazione di spese, io avevo sentito più forte il sentimento di responsabilità, per l'eventualità di madri che per timore della ricerca fatta dall'Amministrazione del brotetto si lascierebbero condurre ad atti inconsulti; questa responsabilità sarebbe per me molto più forte della considerazione della spesa.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io mi unirei all'Ufficio centrale, per pregare l'onor. Casana di non insistere, anche per un'altra considerazione. Io credo che noi qui dobbiamo tutelare anche il diritto del bambino, e sapere, sempre che sia possibile, chi sia la madre. La ricerca della paternità non la possiamo fare, perchè la natura vi si oppone; ma quando è possibile ottenere che un bambino abbandonato possa poi conoscere, alla sua maggiore età, chi ne sia stata la madre, credo che sia ciò anche un dovere, del quale il legislatore deve tener conto. Quindi anche per questa considerazione, che è nell'interesse del bambino, ritengo che, fin dove è possibile, sia opportuno, se non doveroso, l'accertare la paternità.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. A dir vero, sopra un altro piccolo punto io ho domandato la parola, perchè su questo divido perfettamente le opinioni testè espresse e dal mio collega dell'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro. Aggiungo solo, poichè ne ho l'occasione, che la formula stessa: *per quanto è possibile*, naturalmente non può non lasciare un qualche adito, sia pur discreto, al giudizio della persona che deve fare queste indagini; chè se si volesse prevenire in modo assoluto, bisognerebbe che il limite o la condizione si cercasse nel pericolo, che qui si vuol antivenire, di indagini inopportune. Ma comprende ognuno che allora, anzichè dare un piccolo adito al discernimento del funzionario, gli verrebbe spalancata dinanzi la porta all'arbitrio suo.

Un altro fugace rilievo vorrei fare a proposito della locuzione del capoverso penultimo di questo articolo, dove è detto: « tale verbale non sarà ostensibile che all'esposto, quando abbia raggiunto la maggiore età, o al genitore che in qualsiasi tempo domandi di riconoscerlo ».

In seno all'Ufficio centrale questa locuzione non ha dato luogo a dubbi; ma non vorrei che lo si dovesse intendere in un senso restrittivo e contrario allo scopo della legge, che non è certamente quello di escludere il figlio emancipato dal diritto di ottenere tale notizia.

Credo pertanto che non sarebbe superflua una parola del Governo che confermasse la presente interpretazione conforme ai principii del diritto civile in tema di emancipazione. Si sa che agli effetti tutti dell'Amministrazione l'emancipato è considerato *pleni iuris*.

Sarò grato all'onor. ministro di grazia e giustizia, in ispecie, della sua autorevole parola in proposito, la quale varrà a togliere di mezzo qualunque dubbio, anche meramente eventuale.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che l'emancipazione qui sia perfettamente equipollente alla maggiore età e pregherei il senatore Brusa a non insistere nel suo desiderio di dirlo esplicitamente; appunto



perchè, quando si tratta di applicazione di un principio generale, il dichiararlo in casi particolari, può qualche volta indebolirlo.

Noi qui abbiamo l'emancipazione con i suoi effetti giuridici; si risolverà se, in questo caso, la maggiore età trovi il suo succedaneo nella emancipazione, ma tale risoluzione non pregiudichiamo con una dichiarazione apposita.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi dichiaro pago di queste dichiarazioni.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Chiederei all'onor. Presidente del Consiglio e all'onor. ministro di grazia e giustizia se non hanno difficoltà a che si tolga da questo articolo il comma: « In nessun caso saranno registrate le dichiarazioni relative alla persona del padre ».

Il togliere questo inciso non credo che produrrebbe effetti pericolosi, perchè, siccome tutto l'articolo ordina le eventuali ricerche soltanto per la madre, tacendo del padre, nessuna ricerca può relativamente a questo esser fatta in base a questa disposizione.

D'altra parte, non toccando il Codice civile che vieta la ricerca della paternità, naturalmente tale divieto varrà anche qui.

Ma il ribadire espressamente in un articolo di questo genere che sieno vietate le registrazioni di notizie relative al padre, mi pare che sia quasi un esacerbare il precetto del Codice, specialmente quando questo inciso viene dopo le disposizioni che riguardano la ricerca della madre.

Io credo che per non dare all'articolo un'intonazione che vada al di là quasi del voluto, aggravando il divieto del Codice civile, cosa che non credo sia nell'intenzione di alcuno, sia opportuna e vantaggiosa la soppressione da me proposta, e prego il Governo di accettarla.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io sono d'opinione che in questa materia sia opportuno esser ben chiari ed espliciti. Le madri che abbandonano i loro figli, o li espongono, qualche volta vi sono indotte dalla necessità, dalla miseria, ma molte volte non essendo esse esemplari di delicatezza,

è molto probabile che si recherebbero davanti all'ufficiale di stato civile, per attribuire la paternità ad una persona estranea al concepimento del bambino, ed allo scopo soltanto di organizzare un ricatto.

Ora il registrare in documenti pubblici una dichiarazione di paternità, può essere occasione a far nascere delle controversie, delle contestazioni. Io credo perciò che poichè non è possibile ammettere che la dichiarazione della madre abbia alcun valore legale, sia bene proibire esplicitamente che queste dichiarazioni siano registrate negli atti dell'istituto.

LUCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI. Avevo domandato la parola per associarmi alla proposta dell'onor. Scialoja, tanto più che io trovo una lacuna in questo disegno di legge. Io avrei voluto che il voto di taluni Uffici, i quali avevano dato ai loro commissari il mandato di collegare questo disegno di legge anche coll'altro disegno sulla ricerca della paternità, fossero esauditi dalla Commissione, perchè credo venuto ormai il momento che anche questi pregiudizi contro la ricerca della paternità debbano svanire. Io appartengo ad una regione dove l'istituto della ricerca della paternità esisteva, e per verità nessuno si è mai accorto dei gravissimi inconvenienti che, si dice, esso produca, inconvenienti supposti o almeno molto esagerati da alcuni colleghi anche nella discussione odierna.

Data questa mia convinzione, di gran cuore avrei accettato la soppressione di questo capoverso sostenuta e patrocinata dall'illustre collega Scialoja, perchè temo che con questo capoverso si voglia affermare ancora una volta il proposito di non permettere la ricerca della paternità, ricerca che io credo morale, moralissima, sotto tutti i rapporti sociali. D'altra parte è inutile insistere nei pericoli che la ricerca della paternità potrebbe facilmente produrre perchè sapete voi, onorevoli colleghi, che cosa avviene quotidianamente? Avviene che la ragazza sedotta fa notificare al seduttore, padre del figliuolo, una citazione colla quale domanda che il tribunale lo condanni a indennizzarla del danno e delle spese derivanti dal parto, e il tribunale quasi sempre condanna. È inutile quindi che stiamo a gingillarci sui pericoli, sullo scandalo, sul turbamento all'ordine

delle famiglie, causati dal fatto che il nome del padre sia noto, perchè c'è questo mezzo per rendere pubblico, e in modo solenne, il padre. Quando il tribunale lo ha condannato a rifare i danni, le spese della malattia e dei medici e anche gli alimenti per i primi tempi al neonato, è inutile, dico, preoccuparci dello scandalo che potrà venire dalla procedura per la ricerca della paternità.

Per questo mi ero associato di gran cuore alla proposta fatta dal collega Scialoja il quale giustamente temeva che quel capoverso fosse un prodromo per dimostrare che noi di ricerca della paternità non ne vogliamo sapere. Però ho considerato una cosa: qui si parla di registrazione, e fino a un certo punto capisco che il Presidente del Consiglio si sia preoccupato del pericolo che poteva derivare dalla registrazione di paternità in un documento, diremo così, pubblico...

SCIALOJA. È un documento segreto.

LUCCHINI. È vero, è un documento segreto, però sino a un certo punto, e bisogna pur riconoscere che questa registrazione potrebbe portare degli inconvenienti. Io mi accontenterò pertanto, se l'onor. Presidente del Consiglio ed il ministro guardasigilli mi daranno esplicita assicurazione che questo inciso non include il concetto di contrarietà ad un progetto di legge avvenire, il quale consenta la ricerca della paternità.

Non ho altro a dire.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io dichiaro subito che non ho nessuna ripugnanza contro una riforma, che allarghi alquanto i limiti, entro i quali il Codice civile italiano vigente restringe la ricerca della paternità. Anzi dirò di più: che io ritengo questo problema ormai così completamente maturo, che non è lecito ad un ministro guardasigilli dire che deve ancora studiarlo. Sarebbe, veramente, una confessione, che non tornerebbe ad onore del suo sapere.

Io in proposito ho delle idee ben definite, secondo le quali ritengo che non sia possibile, da un lato, aprire la via alla ricerca della paternità senza limiti e senza condizioni, nè, d'altro lato, proibirla o ridurla in quei limiti quasi

proibitivi, che preferisce il Codice civile italiano. Io credo che su questa proposizione fondamentale ogni uomo di buon senso debba convenire. E a favore di questa riforma, tendente ad allargare i limiti attuali del nostro Codice, adduco soprattutto, senza entrare nel merito della questione, un gravissimo argomento, che ha carattere eminentemente positivo e sperimentale. Ogniquale volta io debbo accingermi ad una riforma, cerco di non dimenticarmi dello stato effettivo della coscienza giuridica del paese. E, per altro, tendenza non diversa dimostra anche la stessa giurisprudenza, la quale, benchè si dica che debba essere rigida e cieca osservatrice di una disposizione di legge, pur tuttavia lascia sempre al giudice un certo spazio, in cui egli cerca di far prevalere il suo sentimento, che poi risponde a quello della universalità.

La giurisprudenza italiana cerca tutti i mezzi più ingegnosi e più sottili per tendere, in sostanza, ad allargare la portata degli articoli del Codice. Il che indica che la coscienza nostra non si acqueta a quei limiti troppo rigidi, ma credo anzi che sia lecito e doveroso pensare ad estenderli mediante una concreta riforma. La grande difficoltà, mi affretto a dirlo, sta nel trovare la formula adatta. È questione di limiti, non di principio. Ed io prendo impegno, poichè ne avevo d'altronde l'intendimento, di proporre a quella Commissione di diritto privato, che è così valido aiuto del ministro in questi studi, ed alla quale molto si deve a proposito della legge, che stiamo qui discutendo (è qui presente il presidente della Commissione, al quale rivolgo uno speciale ringraziamento), prendo impegno — dicevo — di proporre ad essa che rivolga frattanto i suoi studi, anzichè ad una riforma completa del Codice, alla ricerca della formula concreta di questa particolare riforma.

Fatta questa dichiarazione, traggio da essa argomento per dire che la proposta del senatore Scialoja e del senatore Lucchini non credo possa essere accolta. In fondo, così il senatore Scialoja come il senatore Lucchini, fanno soltanto questione di affermazione di un principio, più che della utilità o meno della disposizione.

L'onor. Scialoja, infatti, sottilissimo com'è, diceva: « riconosco che una dichiarazione re-

lativa al nome del padre, non servirebbe a nulla». Ed è evidente che non servirebbe a nulla; ma è anche chiaro, aggiungo, che l'attribuzione che un *quilibet* potrebbe fare, poniamo, a me della nascita di un figlio, non potrebbe mai produrre alcun effetto. E allora si offre spontanea la mia controreplica (a parte che possa esser questa una maniera indiretta per soffocare la questione): se questa disposizione non può fare il bene, perchè ammetterla, quando anzi può fare del male?

Non può fare il bene, e l'onore. Scialoja è d'accordo con me nel riconoscerlo; può, invece, fare del male, poichè, per quanto segreti saranno gli atti, potranno essere conosciuti; saranno anzi necessariamente conosciuti, se non altro, dal ragazzo che, diventato maggiorenne, si troverà attribuito, a questa maniera, un padre, dalle dichiarazioni irresponsabili fatte venti anni fa da chi lo presentò all'ospizio!

Ritorco l'argomento, e prego il senatore Scialoja e il senatore Lucchini che l'inciso sia mantenuto in favore della tesi della ricerca della paternità, poichè altrimenti noi daremmo alimento a quella probabilità di ricatti, che è appunto addotta come grave argomento contro la ricerca della paternità.

A distanza di parecchio tempo, spunterà un documento incontrollato ed incognito, che potrà essere creduto anche in buona fede, e perciò tanto più terribile. Un ragazzo, giunto ad una certa età, potrà accorgersi di essere figlio mio o dell'onore. Scialoja, e di questo non avrà alcun dubbio. (*Ilarità*).

Per tutte queste ragioni, possiamo essere d'accordo in favore di quella causa, sulla quale consento fino ad un certo punto con i proponenti, ma che non credo si possa oggi in qualunque modo pregiudicare.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io sono disposto a votare questo articolo, associandomi anche di gran cuore a tutto quanto hanno detto il senatore Scialoja ed il ministro guardasigilli, nel desiderio che si addivenga sollecitamente e senza ulteriori indugi alla proclamazione del diritto alla ricerca della paternità.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho detto proprio questo.

TASSI. Mi agita però una certa dubbiezza che desidererei poter dissipare. L'art. 3° che noi abbiamo approvato dice: « Sono reputati esposti ed ammessi alla pubblica assistenza... b) i fanciulli denunciati allo stato civile come figli di ignoti ». Può dunque farsi la denuncia di un neonato come figlio d'ignoti, e vi può essere il relativo atto di nascita come corredo del bambino che si presenta in seguito alla pubblica assistenza nei modi specificati nell'ultima parte dell'art. 4° che abbiamo pure votato. Ora io chiedo: come mai, se vi possono essere legalmente dei figli di ignoti, deve poi accadere che questi siano respinti dalla pubblica assistenza se la madre (che *semper certa est, pater autem incertus*) non esce dall'ignoto?

Come mai, coll'ultima parte dell'art. 5°, si vuol porre l'Amministrazione, che deve l'assistenza, nella necessità di chiedere al presentatore tutte quelle informazioni per le quali la madre venga ad essere conosciuta?

Il bambino fu presentato già come figlio di ignoti e tale dichiarato allo stato civile: e se ciò potè farsi legalmente e la relativa fede di nascita accerta cotesta figliazione d'ignoti, come costringere l'Amministrazione della pubblica assistenza ad indagini contrarie e mettere il presentatore nella necessità di rivelare o ciò che non sa, o ciò che deve, per arcane ragioni, rimanere pietosamente nell'ombra?

Mi sembra quindi di ravvisare una patente antinomia fra le accennate disposizioni della legge e vorrei che mi si persuadesse della fallacia del mio apprezzamento. E a questo proposito occorre tener presenti altre ben gravi considerazioni.

Noi sappiamo come molte creaturine, che vengono disgraziatamente alla luce, debbono essere distaccate dalla madre per fatalità di circostanze che non riflettono solo la miseria delle partorienti ma la condizione morale che è fatta a queste, perchè vengono esposte al disonore secondo le abitudini, i costumi, i pregiudizi sociali.

Noi sappiamo che non poche giovani di buona famiglia (almeno questa è la formula volgare) per aver ceduto alle seduzioni di un amante, che o non può impalmare, o le ha miseramente tradite, o perchè travolte improvvisamente in una fugace, irresistibile, ma fatale ebbrezza dei sensi, si sentono inopinatamente votate agli spasimi soltanto, non alle gioie ineffabili della

maternità. E poichè questa maternità si palesa come una grande sventura perchè la donna nubile è disonorata se avvenga che la gravidanza riveli la sua caduta, ecco la disgraziata e i famigliari suoi ricorrere a mille pericolosi accorgimenti per celarla fino al giorno in cui il frutto dei tristi amori viene alla luce. E quando il terribile momento è vicino, esse riparano presso la levatrice lontana, e preferibilmente in un centro popoloso, per sgravarsi senza che nessuno dei conoscenti lo possa sapere.

Appena avvenuto il parto, la levatrice denuncia la creatura allo stato civile come figlia d'ignoti e la presenta alla pubblica assistenza come tale.

Ora io non credo sia possibile imporre al presentatore qualunque esso sia e tanto meno alla levatrice, che è vincolata dal segreto professionale, di declinare il nome della fanciulla che ha partorito in sua casa e di dare tutte le indicazioni che sarebbero richieste dall'art. 5, relativamente alla madre fatalmente costretta a celarsi e a staccarsi dalla sua creatura.

Ecco la ragione per la quale io non posso senza chiarimento, adagiarmi a votare a cuor leggero l'articolo. Io lo voterò in qualunque modo, come ho detto in principio; ma se il Presidente del Consiglio, o il guardasigilli potranno dissipare le mie dubbiezze, io ne sarò loro assai grato, perchè voterò con maggiore tranquillità di coscienza.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato la parola, non per un fatto personale, come si sarebbe potuto credere, ma per dichiarare che sono lietissimo delle dichiarazioni che ha fatto il ministro guardasigilli in questa occasione; sicchè posso dire di essere soddisfatto di veder respingere la mia proposta, quando nel respingerla si è fatto dal ministro un discorso come quello che abbiamo sentito.

Io chiedeva la soppressione dell'inciso, non perchè voleva che si registrassero le dichiarazioni relative al padre, ma perchè io riteneva che nel silenzio della legge le dichiarazioni non si sarebbero nè richieste, nè registrate. Io reputava inutile l'inciso e lo credeva dannoso dal punto di vista morale, solo perchè faceva nascere il sospetto che il legislatore volesse

ribadire il divieto della ricerca della paternità in tutta la sua severità attuale. Ma quando il ministro, nel respingere la mia proposta, ha fatto così chiara dichiarazione, che intende prontamente provvedere a questo bisogno della nostra società e del nostro diritto, promettendo di presentare fra breve tempo un disegno di legge, che è ormai maturo nella coscienza italiana, io mi dico soddisfatto. Le sue dichiarazioni tolgono di mezzo quel significato della disposizione, che io vedeva come un pericolo. Resti pur dunque l'inciso, accompagnato dalle dichiarazioni del guardasigilli. Il paese, io credo, sentirà con piacere che queste hanno avuto il consenso del Senato. Si attribuiscono spesso al Senato pregiudizi lontanissimi dall'animo nostro. Sappia il paese che il Senato è in massima consenziente e che ha accolto con plauso le dichiarazioni fatte oggi dal ministro in questa aula. (*Approvazioni vivissime*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io debbo ringraziare il senatore Scialoja delle sue dichiarazioni e dare una risposta all'onorevole Tassi, il quale in primo luogo avrebbe trovato una certa antinomia, un difetto tecnico di coordinamento, fra l'articolo 3 e l'articolo 5. Questa antinomia non c'è. L'articolo 3 si limita a stabilire le categorie di bambini, che hanno diritto all'assistenza, come esposti. Senza pregiudicare la questione circa la ricerca della maternità dell'art. 1, si limita a distinguere puramente e semplicemente i fanciulli in due categorie: abbandonati e denunziati come ignoti allo stato civile.

La portata dell'art. 5 non è di rendere la dichiarazione del nome della madre necessaria ed obbligatoria come davanti allo stato civile. Se si richiedesse ciò, si violerebbe il Codice civile, che stabilisce che non può mai essere obbligatoria davanti allo stato civile la dichiarazione della paternità e della stessa maternità. Questo — ripeto — non può essere obbligatorio. L'art. 5 non si trova affatto in contraddizione col terzo. L'articolo terzo suppone un bambino che sia denunziato come figlio d'ignoti, e qui è diritto della madre di non palesarsi; ma, quando il bambino viene presentato al prefetto, allora si ha il diritto di fare quest'in-

dagine della madre. Nessuna antinomia esiste, adunque, fra l'art. 3 e il 5.

Resta la seconda parte del discorso del senatore Tassi, che riproduce le cose dette già dal senatore Casana. Potrei fare a lui osservazioni consimili. Dopo i segni di annuenza che il Senato ha dimostrato per questa tendenza verso la ricerca della paternità, è un po' strano, a dir vero, vedere questa riluttanza verso la ricerca della maternità.

E potrei fare una seconda considerazione: e cioè, che le cose dette dai senatori Casana e Tassi danno mirabilmente ragione a quanto il Presidente del Consiglio diceva in risposta all'onor. De Cristoforis, il quale vorrebbe si andasse più avanti ancora, osservando che in così delicata materia i passi vanno fatti uno per volta. Ed, invero, i senatori Tassi e Casana hanno con l'autorità loro dato appunto una dimostrazione pratica di questa osservazione, perchè essi si preoccupano di questi stessi primi passi.

Dirò soltanto, senza riaprire la questione, che l'art. 6 non pregiudica il problema della ricerca della maternità. È una questione questa di ordine giuridico, a cui tengo, perchè la ricerca della maternità non è permessa senza un principio di prova per iscritto; e, anche dato il caso di tradimento del segreto circa la maternità, che pure il progetto di legge severamente sancisce, non avremmo mai una base per la ricerca. Resta, dunque, una questione d'indole sociale, e bisogna vedere dove maggiore sia il bene e dove il male.

Non disconosco una parte di verità e di gravità nelle esservazioni fatte dai senatori Tassi e Casana; ma ricordo quello che hanno detto il Presidente del Consiglio e il relatore, che cioè in tal modo si farebbe venir meno uno dei principii essenziali del disegno di legge, in quanto si vuole evitare che l'assistenza agli esposti sia data a favore dei figli legittimi. Costituisce questo un punto essenzialissimo e fondamentale, che ha un contenuto, non soltanto economico, ma soprattutto morale. Ne era in contraddizione affatto il relatore, quando diceva che non si tratta qui di questione finanziaria; è, infatti, questa una questione di moralità. Il figlio legittimo deve esser mantenuto dal padre e dalla madre.

Un altro argomento aggiungo, e gravis-

simo, che riguarda la comunicazione di malattie terribili, ed in particolare della sifilide; poichè questi bambini, che non si sa donde vengano, sono pericolosissimi per le nutrici, cui si affidano. Se ci preoccupiamo di quelle donne, cui questi trovatelli appartengono, siano pure infelici e disgraziate quanto si vuole, è anche dovere pensare alle povere nutrici, a cui i bambini vengono affidati!

Non mi voglio dilungare e mi limito soltanto a pregare il senatore Tassi a non insistere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 5.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il medico condotto, se l'infante è presentato all'ufficio comunale, o il sanitario dello stabilimento, o della sala di ricezione, se l'infante è quivi presentato, devono adoperarsi per accertare le condizioni sanitarie della madre, sotto il vincolo del segreto professionale.

(Approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di modificazione al Regolamento interno del Senato.

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione per la nomina:

- a) di un componente della Commissione di finanze;
- b) di due componenti della Commissione per le petizioni;
- c) di un componente della Commissione per la biblioteca;
- d) di un componente della Commissione per i trattati internazionali.